

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 25 marzo 1995

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1994, n. 1.

Partecipazione della Regione alla pubblicazione della Bibliografia generale della letteratura italiana (Bigli) Pag. 3

LEGGE REGIONALE 13 gennaio 1994, n. 2.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1994 Pag. 3

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1994, n. 3.

Attuazione del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito con modificazioni, nella legge 18 marzo 1993, n. 67. Autorizzazione all'assunzione dei mutui previsti dall'articolo 3 Pag. 4

LEGGE REGIONALE 18 marzo 1994, n. 4.

Modifiche alla legge regionale 29 agosto 1991, n. 42, concernente: «Disciplina per la cessione in proprietà degli alloggi degli Istituti autonomi case popolari del Lazio costruiti senza il contributo o il concorso dello Stato. Agevolazioni finanziarie». Pag. 4

LEGGE REGIONALE 5 aprile 1994, n. 5.

Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 38 della legge regionale 5 maggio 1990, n. 41 Pag. 5

LEGGE REGIONALE 5 aprile 1994, n. 6.

Modifiche alla legge regionale del 19 gennaio 1991, n. 4, concernente: «Realizzazione di un mercato florovivaistico in provincia di Latina» Pag. 5

LEGGE REGIONALE 5 aprile 1994, n. 7.

Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nella Regione Lazio Pag. 6

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1994, n. 8.

Contributo straordinario in favore dei consorzi ASI del Lazio. Pag. 8

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1994, n. 9.

Modifica dell'articolo 6 dello Statuto dell'Ente Autonomo Fiera di Roma di cui alla legge regionale del 23 dicembre 1982, n. 60. Pag. 8

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1994, n. 10.

Finanziamento regionale per la realizzazione di un centro congressi ed esposizioni nel Comune di Fiuggi Pag. 9

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1994, n. 11.

Provvidenze finanziarie regionali per l'urbanizzazione dei piani di zona per edilizia economica e popolare Pag. 10

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1994, n. 12.

Proroga della gestione straordinaria dell'ERSAL (Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio) al 30 giugno 1994. Pag. 11

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1994, n. 13.

Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1992 Pag. 11

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1994, n. 14.

Modificazioni della legge regionale 17 settembre 1984, n. 63, concernente: «Disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggi e turismo» Pag. 12

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1994, n. 15.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 giugno 1989, n. 41, concernente: «Istituzione del Parco regionale naturale dei Monti Lucretili» Pag. 12

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1994, n. 16.

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1994 (articolo 28 della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17). Pag. 12

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1994, n. 17.

Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1994 Pag. 12

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1994, n. 18.

Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere Pag. 13

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1994, n. 19.

Modificazioni alla legge regionale approvata nella seduta del 20 aprile 1994 concernente: «Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere». Pag. 21

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1994, n. 20.

Provvedimenti per favorire la ricerca, la sperimentazione e la cura della sclerosi multipla Pag. 23

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1994, n. 21.

Contributo della Regione Lazio alle spese di gestione e di esercizio del sistema di depurazione a protezione del lago di Bolsena a favore del Consorzio di Bacino del lago di Bolsena (Co.Ba.L.B.) Pag. 23

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1994, n. 22.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale approvata nella seduta del 9 marzo 1994 concernente: «Contributo della Regione Lazio alle spese di gestione e di esercizio del sistema di depurazione a protezione del lago di Bolsena a favore del Consorzio di Bacino del Lago di Bolsena (Co.Ba.L.B.)». Pag. 23

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1994, n. 23.

Contributo al comune di Velletri per l'acquisizione del Teatro Artemisio Pag. 24

LEGGE REGIONALE 22 giugno 1994, n. 24.

Modifiche all'articolo 39 della legge regionale 30 novembre 1987, n. 53, concernente: «Norme per la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento delle commissioni provinciali e della commissione regionale per l'artigianato». Pag. 24

LEGGE REGIONALE 22 giugno 1994, n. 25.

Modifiche ed integrazioni alla Tabella «A» allegata alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36, concernente: «Strutture ed organizzazione regionale» Pag. 25

REGIONE SICILIA**DECRETO PRESIDENZIALE 5 maggio 1994, n. 45.**

Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento delle commissioni provinciali dell'artigianato della Sicilia Pag. 25

DECRETO PRESIDENZIALE 31 agosto 1994, n. 46.

Regolamento sulle elargizioni in favore delle vittime di richieste estorsive e sulla gestione del fondo di cui all'art. 9 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 27. Pag. 27

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 20 ottobre 1994, n. 0366/Pres.**

Regolamento relativo ai termini ed alle modalità per la presentazione, da parte dei Comuni, delle domande di assegnazione previste dall'art. 45 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, avente per oggetto interventi per l'acquisto ed il trasporto di materiale arboreo in attuazione della legge 29 gennaio 1992, n. 113 - Approvazione Pag. 28

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 20 ottobre 1994, n. 0368/Pres.

Regolamento previsto dall'art. 55, 2° comma, della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, concernente le modalità e le competenze per l'espressione di pareri tecnici di congruità e di conformità per i contratti da stipularsi da parte dell'Ufficio di piano - Approvazione Pag. 29

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1994, n. 1.

Partecipazione della Regione alla pubblicazione della Bibliografia generale della letteratura italiana (Bigli).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 2 del 20 gennaio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione, consapevole del fatto che sul suo territorio insistono prestigiose università, importanti biblioteche e qualificati centri culturali e di ricerca, per dotare gli studenti, gli specialisti e, in generale, gli uomini di cultura di un essenziale strumento di conoscenza di quanto si scrive e si pubblica, in Italia e nel mondo, in relazione alla lingua ed alla letteratura italiana, partecipa, colmando un vuoto inaccettabile, alla pubblicazione della «Bibliografia generale della letteratura italiana» (Bigli), realizzata a cura del «Centro Pio Rajna. Centro studi per la ricerca letteraria, linguistica e filologica», associazione culturale regolarmente costituita, con sede in Roma.

Art. 2.

1. La Regione, a tal fine, stipula apposita convenzione con il «Centro Pio Rajna».

2. La convenzione, contenente il programma editoriale dell'opera, definisce le modalità di partecipazione della Regione, con particolare riferimento alla concessione dei contributi finanziari previsti dalla presente legge.

3. La convenzione, approvata dalla Giunta regionale, è sottoscritta dal Presidente della Giunta regionale e dal presidente *pro-tempore* del «Centro Pio Rajna».

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge viene istituito nel bilancio della Regione per l'anno 1993 il capitolo n. 44308 denominato: «Partecipazione della Regione alla pubblicazione della Bibliografia generale della letteratura italiana», con lo stanziamento di lire 200 milioni.

2. Al predetto onere si fa fronte mediante analogo riduzione del fondo globale iscritto al capitolo n. 49001, elenco n. 4, lettera i), del medesimo bilancio.

3. Per gli anni successivi il contributo sarà determinato sulla base delle effettive esigenze, comunque non superiori allo stanziamento di cui al comma 1, e sarà quantificato e finanziato con le rispettive leggi di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 7 gennaio 1994

PASETTO

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 30 dicembre 1993.

95R0170

LEGGE REGIONALE 13 gennaio 1994, n. 2.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1994.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 2 del 20 gennaio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e comunque non oltre il 31 marzo 1994, la gestione del bilancio per l'anno finanziario 1994, secondo gli stati di previsione e le eventuali note di variazioni contenute nella relativa proposta di legge all'esame del Consiglio regionale, nei limiti previsti dai commi 1 e 2, articolo 10 della legge 12 aprile 1977, n. 15, salvo per i capitoli concernenti gli interventi cofinanziati dalla CEE per i quali la gestione non è soggetta a limiti di somme. Per la predetta gestione del bilancio sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 4, 5 e 8 della legge regionale 3 giugno 1992, n. 36 e nell'articolo 5 della legge regionale 3 giugno 1992, n. 37.

2. La predetta autorizzazione è estesa anche al bilancio del Consiglio regionale nei limiti dei dodicesimi degli stanziamenti previsti nei medesimi disegni di legge per i capitoli di cui all'articolo 2 della legge 6 dicembre 1973, n. 853.

Art. 2.

1. Gli enti, aziende ed organismi per i quali l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno finanziario 1994 è contenuta nella proposta di legge concernente il bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1994 sono autorizzati a gestire in via provvisoria il bilancio medesimo secondo le modalità previste dal comma 2, articolo 10 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15.

2. Gli altri enti, aziende ed organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione sono autorizzati a gestire l'esercizio provvisorio nei limiti di un dodicesimo degli stanziamenti previsti nell'ultimo bilancio approvato.

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 13 gennaio 1994

PASETTO

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 10 gennaio 1994.

95R0171

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1994, n. 3.

Attuazione del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito con modificazioni, nella legge 18 marzo 1993, n. 67. Autorizzazione all'assunzione dei mutui previsti dall'articolo 3.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 3 del 29 gennaio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione, ai fini del ripianamento dei disavanzi della spesa sanitaria corrente relativi agli esercizi 1989 e 1990, disciplinato dai commi 2 e 3, dell'articolo 3, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito nella legge 18 marzo 1993, n. 67, stipula i mutui previsti dalla citata legge n. 67 del 1993, con gli istituti bancari tesorerieri delle unità sanitarie locali e degli altri enti sanitari che gestiscono servizi sanitari costituiti in pool, rientranti nell'elenco degli istituti all'uopo abilitati dal decreto ministeriale 7 maggio 1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il pool degli istituti bancari tesorerieri è costituito a cura della Banca di Roma nella sua qualità di capofila.

Art. 2.

1. L'onere dell'ammortamento dei mutui di cui all'articolo 1 è assunto:

a) per l'anno 1989, a carico del bilancio dello Stato ai sensi del comma 2, dell'articolo 3, del citato decreto-legge n. 9 del 1993, convertito in legge;

b) per l'anno 1990, a carico del bilancio dello Stato e di quello della Regione nella misura e secondo le modalità previste dai commi 3, 3-bis e 3-ter, dell'articolo 3, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 19 novembre 1990, n. 334.

Art. 3.

1. La Giunta regionale valuta l'offerta che deve essere formulata nel rispetto della normalità in vigore, ed autorizza il Presidente della Giunta regionale stessa a sottoscrivere i relativi contratti di mutuo.

Art. 4.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 21 gennaio 1994

PASETTO

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 15 gennaio 1994.

95R0172

LEGGE REGIONALE 18 marzo 1994, n. 4.

Modifiche alla legge regionale 29 agosto 1991, n. 42, concernente: «Disciplina per la cessione in proprietà degli alloggi degli Istituti autonomi case popolari del Lazio costruiti senza il contributo o il concorso dello Stato. Agevolazioni finanziarie».

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 8 del 24 marzo 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

INTERPRETAZIONE, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 29 AGOSTO 1991, n. 42

Art. 1.

Soggetti abilitati all'acquisto

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 29 agosto 1991, n. 42, è modificato dal seguente:

«2. Ai fini della lettera b) del comma 1 si intende per nucleo familiare la famiglia dell'assegnatario costituita da uno od entrambi i coniugi, dai figli legittimi, naturali, riconosciuti od adottivi e dagli affiliali, nonché la famiglia dei figli coniugati, a condizione che i predetti componenti il nucleo familiare convivano stabilmente con l'assegnatario stesso da almeno due anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge e che la convivenza sia dimostrata nelle forme di legge.»

Art. 2.

Determinazione ed affidamento del prezzo di cessione

1. L'articolo 5 della legge regionale n. 42 del 1991, va interpretato nel senso che il prezzo di cessione degli alloggi è determinato, secondo i criteri del comma 1, dell'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, così come modificato dall'articolo 52 della legge 5 agosto 1978, n. 457, con riferimento al valore venale degli alloggi stessi al momento della data di entrata in vigore della legge regionale n. 42 del 1991. Il valore venale degli alloggi è determinato dall'ufficio tecnico erariale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Capo II

AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

Art. 3.

Garanzie fidejussorie a favore dell'I.A.C.P. di Roma

1. Nelle more della definizione del piano delle vendite degli alloggi di cui al capo I e della loro effettiva cessione, al fine di assicurare all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma le condizioni necessarie per acquisire la disponibilità dei mezzi finanziari occorrenti per far fronte alla propria attività istituzionale, la Regione è autorizzata a concedere garanzia fidejussoria con rimborso a pronta richiesta alle obbligazioni che lo stesso I.A.C.P. di Roma potrà assumere a seguito della contrazione di un prestito di lire 64 miliardi 600 milioni, comprensivo di interessi, con l'Istituto di credito incaricato di gestire il proprio servizio di tesoreria, la scadenza del cui rimborso sarà fissata non prima dell'inizio del 1995.

Art. 4.

Modalità

1. La concessione, da parte della Regione delle garanzie fidejussorie di cui all'articolo 3 formerà oggetto di apposita convenzione secondo le modalità previste dall'articolo 38, ultimo comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, e potrà essere assentita per l'importo delle rate di ammortamento del mutuo.

2. Ai fini del recupero delle somme eventualmente erogate dalla Regione, l'amministrazione è autorizzata a rivalersi attraverso l'introito delle vendite degli immobili fermo restando che tale somma verrà trasferita nei limiti del 70 per cento di quanto introitato fino alla concorrenza della somma erogata dalla Regione.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. L'onere conseguente all'eventuale realizzazione del rischio sarà posto a carico del capitolo n. 15450 che viene istituito con la seguente denominazione: «Spesa occorrente per l'assolvimento degli obblighi assunti dalla Regione in conseguenza delle prestazioni di garanzia fidejussoria a favore dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma (spesa obbligatoria) nel bilancio regionale per l'esercizio 1994 con stanziamento «per memoria» e, con uno stanziamento di lire 64 miliardi 600 milioni per l'esercizio 1995.

2. Alla copertura del predetto onere per l'anno 1995 si provvede, nell'ambito degli stanziamenti del bilancio pluriennale, approvato con l'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1993, n. 22 e confermato nel bilancio pluriennale 1994/1996 presentato al Consiglio regionale, mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 16310 (fondo di riserva) del medesimo anno 1995, il cui stanziamento viene ridotto di un ammontare corrispondente di lire 64 miliardi 600 milioni.

3. Nel bilancio regionale 1994 e 1995 è, altresì, istituito il capitolo n. 03362 con la seguente denominazione: «Recupero delle somme pagate in conseguenza della prestazione di garanzia della Regione all'Istituto autonomo case popolari di Roma» con stanziamento per memoria.

Art. 6.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 18 marzo 1994

PROIETTI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 18 marzo 1994.

95R0173

LEGGE REGIONALE 5 aprile 1994, n. 5.

Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 38 della legge regionale 5 maggio 1990, n. 41.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 10 del 9 aprile 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Indennità della funzione dirigenziale

1. L'indennità di funzione dei dirigenti, erogata con decorrenza 1° ottobre 1990 nella misura corrispondente ai coefficienti attribuiti ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 5 maggio 1990, n. 41 costituisce fin dalla sua istituzione elemento fisso e continuativo dovuto in via ordinaria quale trattamento economico della qualifica dirigenziale.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Agli oneri a carico del bilancio regionale derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzazione delle somme stanziati negli stati di previsione delle spese del bilancio dell'esercizio finanziario 1994 e successivi, sui capitoli relativi al trattamento economico, previdenziale e assistenziale del personale regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 5 aprile 1994

PROIETTI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 24 marzo 1994.

95R0174

LEGGE REGIONALE 5 aprile 1994, n. 6.

Modifiche alla legge regionale del 19 gennaio 1991, n. 4, concernente: «Realizzazione di un mercato florovivaistico in provincia di Latina».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 11 del 20 aprile 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 1 della legge regionale 19 gennaio 1991, n. 4, è così modificato:

«Art. 1.

1. La Regione, al fine di incrementare e valorizzare la produzione nonché favorire la commercializzazione delle produzioni florovivaistiche, nell'ambito della politica agricola regionale, promuove la realizzazione, nel territorio provinciale di Latina, di un mercato florovivaistico in aderenza alle previsioni di cui al «Piano regionale dei mercati all'ingrosso».

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 5 aprile 1994

PROIETTI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 24 marzo 1994.

95R0175

LEGGE REGIONALE 5 aprile 1994, n. 7.

Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nella Regione Lazio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 11 del 20 aprile 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine di intervenire a sostegno della ripresa della produzione e dell'occupazione, la Regione è autorizzata a finanziare progetti immediatamente eseguibili da imputare ai capitoli di cui all'articolo 2 nei limiti dei relativi stanziamenti.

2. In relazione a ciascuno dei capitoli di spesa di cui al comma 1, il Consiglio regionale, con propria deliberazione, adottata su proposta della Giunta regionale sentite le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, individua i progetti finanziabili in ordine prioritario e concede i relativi finanziamenti, nel rispetto dei seguenti criteri:

- opere con effetti positivi sull'occupazione;
- opere immediatamente cantierabili;
- opere pubbliche destinate a permanente uso pubblico;
- opere di completamento di interventi già realizzati o opere complete;
- opere con effetti positivi sull'ambiente;
- opere da realizzarsi mediante appalto per licitazione, con esclusione della trattativa privata.

Con la stessa deliberazione vengono determinate le modalità di erogazione dei finanziamenti concessi.

3. Nell'esecuzione delle opere devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- consegna dei lavori entro centoventi giorni dalla esecutività della decisione regionale di attribuzione del finanziamento;
- nel corso dei lavori potranno essere ammesse perizie di variante o proroghe ai tempi di ultimazione dei lavori solo per cause impreviste o imprevedibili non derivanti da errori di progettazione o da carenza tecnico-amministrativa della stazione appaltante;
- il finanziamento regionale è fisso ed invariabile, ogni maggiore onere sarà a totale carico dei soggetti beneficiari che provvederanno alla copertura con propri mezzi finanziari;
- lavori senza assorbimento di eventuali ribassi d'asta o economiche che saranno finalizzati al finanziamento di altri interventi.

4. Nel caso di insorveglianza delle condizioni di cui al comma 3, il finanziamento è revocato e destinato ai progetti che seguono, nell'ambito di ciascun capitolo, nell'elenco approvato dal Consiglio regionale ai sensi del comma 2, compatibilmente all'entità di spesa prevista dal nuovo progetto con le risorse che si renderanno disponibili. Nel caso di insufficiente compatibilità finanziaria, l'impegno è annullato.

5. I dirigenti dei settori operativi cui, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 27 aprile 1993, n. 22, competono le attribuzioni di legge relative ai capitoli di spesa prevista di cui al comma 1, sono personalmente responsabili del rigoroso rispetto delle predette verifiche anche agli effetti della tutela delle posizioni giuridiche degli enti eventualmente aventi titolo a subentrare nella utilizzazione del finanziamento.

Art. 2.

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1994, presentato al Consiglio regionale, sono apportate le seguenti variazioni compensative ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 15 del 1977:

capitolo n. 24109: legge regionale n. 45 del 1986, progetti mediante utilizzo lavoratori in C.I.G.	+ L.	13.500.000.000
capitolo n. 21171: iniziative in agricoltura approvate dalla CEE	+ L.	7.517.000.000
capitolo n. 19002: lettera f) progetto Latina	+ L.	5.000.000.000
capitolo n. 22145: costituzione presso la Fi.La.S. di un fondo per assistenza tecnico-finanziaria alle piccole e medie imprese del Lazio che versano in particolare stato di crisi (legge regionale 2 gennaio 1985, n. 2)	+ L.	5.000.000.000
capitolo n. 22150: fondo assistenza piccole e medie imprese (legge regionale n. 23 del 1986)	+ L.	1.000.000.000
capitolo n. 22152: costituzione di un fondo speciale presso la Fi.La.S. s.p.a. per l'assistenza finanziaria alle imprese artigiane di produzione, in forma singola o associata, per il concorso nelle spese per la realizzazione di infrastrutture per nuovi insediamenti industriali (legge regionale 5 febbraio 1979, n. 13)	+ L.	1.000.000.000
capitolo n. 19002: cofinanziamento regionale progetto riconversione industria bellica.	+ L.	5.000.000.000
capitolo n. 29002: fondo globale conto capitale, lettera a), elenco n. 4 di L. 92.580.000.000 concernente: «Fondo per l'occupazione»	- L.	38.017.000.000

Art. 3.

1. La Regione, in conformità a quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, concorre al finanziamento delle spese per l'avvio della realizzazione di interventi provinciali di riequilibrio del territorio e di tutela e salvaguardia delle aree interne, nonché per lo sviluppo economico e sociale integrato di aree vaste anche interprovinciali, mediante il trasferimento alle province del Lazio di risorse finanziarie, in parti uguali, nei limiti degli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli del bilancio regionale di previsione.

2. Per l'individuazione degli interventi di cui al comma 1, le amministrazioni provinciali devono formulare programmi pluriennali di carattere generale e settoriale ed elaborare i progetti degli interventi ritenuti prioritari. A tal fine le province devono acquisire e coordinare le proposte avanzate dai comuni, dalle comunità montane e dalle università agrarie, nell'ambito di apposite conferenze di servizi, e devono confrontarsi con le forze sociali ed imprenditoriali. Nell'individuare gli interventi le province devono tenere conto dei completamenti delle opere finanziate ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 10 giugno 1988, n. 30.

3. I settori d'intervento per i quali le province devono formulare i programmi pluriennali ed elaborare i progetti ai sensi del comma 2, sono quelli indicati all'articolo 14, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) della legge n. 142 del 1990. I progetti finanziabili devono attenersi a:

- opere pubbliche destinate pienamente ad uso pubblico;
- opere di rilevanza sovramunicipale;
- opere compiute con esclusione di lotti anche funzionali;
- opere i cui proponenti siano soggetti realizzatori e gestori;
- opere che non siano già dotate di copertura finanziaria, anche parziale, su altre fonti;

f) opere non costituenti aggregazioni di interventi distinti come localizzazione e tipologia d'interventi;

g) opere non appaltate e non date in concessione;

h) opere finalizzate all'aumento dell'occupazione nelle aree interne.

4. L'attività di programmazione di cui al comma 2 deve essere conclusa dalle province entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Regione concorre al finanziamento degli oneri connessi a tale attività mediante il trasferimento alle province di risorse finanziarie, in parti uguali, nei limiti degli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli del bilancio regionale di previsione. Il 60 per cento dei finanziamenti regionali deve essere comunque erogato, a saldo, previa presentazione dei provvedimenti provinciali di approvazione dei programmi. In caso di mancato rispetto del termine di sessanta giorni previsto per la presentazione dei programmi provinciali, la Giunta regionale dispone la revoca dei finanziamenti già erogati.

5. I programmi di cui al comma 2 devono essere redatti secondo quanto previsto nella deliberazione della Giunta regionale n. 361 del 23 gennaio 1992, concernente: «Indirizzi metodologico-procedurali e contenuti della documentazione programmatica». I provvedimenti provinciali di cui al comma 4 devono espressamente contenere la dichiarazione di conformità alla citata deliberazione della Giunta regionale nonché alle disposizioni previste nei commi 1, 2 e 3.

6. Le province devono procedere:

a) entro centocinquanta giorni dalla data di esecutività dei provvedimenti programmati di cui al comma 4, all'approvazione delle progettazioni esecutive dichiarando, nei relativi atti, che sono stati acquisiti i pareri, i nulla-osta e le autorizzazioni, previsti dalla normativa vigente e che non esistono impedimenti al regolare inizio dei lavori;

b) entro centottanta giorni dalla data di esecutività degli atti di approvazione delle progettazioni esecutive, alla consegna totale dei lavori, dopo aver espletato le gare di appalto nel rispetto della normativa comunitaria nazionale vigente in materia;

c) entro centottanta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, all'approvazione del certificato di collaudo delle opere ed alla determinazione della spesa effettivamente sostenuta.

7. Nel corso dei lavori possono essere ammesse perizie di variante o proroghe di tempi di ultimazione di lavori solo per cause imprevedute e imprevedibili non derivanti da errori di progettazioni o da carenze tecnico-amministrative della stazione appaltante. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni e delle scadenze temporali di cui al presente comma la Giunta regionale dispone la revoca dei finanziamenti.

8. Le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie per la realizzazione delle opere sono le seguenti:

a) 10 per cento dell'intera somma spettante alle singole province, a seguito di presentazione dell'atto di approvazione delle progettazioni esecutive di cui al comma 6;

b) ulteriore 80 per cento, a seguito di presentazione della dichiarazione di avvenuta consegna totale dell'opera nel rispetto dei tempi e delle prescrizioni di cui al comma 6;

c) ulteriore 5 per cento, a seguito di presentazione dell'atto di approvazione del certificato di collaudo dell'opera;

d) saldo del 5 per cento, a presentazione del provvedimento di approvazione della spesa complessiva effettivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera.

9. Gli adempimenti regionali di trasferimento alle province delle risorse finanziarie previste dal presente articolo sono svolte dall'assessorato regionale bilancio, settore ragioneria.

10. Per l'attività di programmazione di cui al comma 4, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi. Tale somma, da ripartirsi in parti uguali tra le province, comprende lire 2 miliardi già erogati alle province stesse in attuazione dell'articolo 6, comma 4, della legge regionale 18 giugno 1991, n. 21 e lire 3 miliardi, iscritti nel capitolo n. 13215 del bilancio regionale di previsione 1994, da erogarsi, a saldo, con le modalità di cui al comma 4.

11. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 6, è autorizzata la spesa di lire 150 miliardi, iscritta nel capitolo n. 28105 del bilancio regionale di previsione. Tale somma deve essere ripartita in ragione di lire 30 miliardi per provincia. La quantificazione annuale della spesa avverrà con la legge regionale di approvazione del bilancio. L'importo del finanziamento previsto dal presente comma è fisso ed invariabile, per cui ogni maggiore onere connesso alla realizzazione degli interventi è a totale carico delle province, che devono provvedere alla relativa copertura con proprie risorse.

12. In relazione ai tempi attuativi delle disposizioni contenute nel presente articolo è autorizzata la rimodulazione annuale degli stanziamenti nell'ambito della complessiva autorizzazione di spesa prevista.

13. L'articolo 6 della legge regionale 18 giugno 1991, n. 21, è abrogato.

Art. 4.

1. Nell'ambito delle finalizzazioni delle risorse recuperate con l'assetto del bilancio 1993, la somma di lire 13 miliardi 500 milioni è destinata al finanziamento di progetti sociali utili secondo le modalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 12 settembre 1986, n. 45 e nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2.

2. I progetti di pubblica utilità presentati dagli enti destinatari dei finanziamenti regionali devono essere relativi ad interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio degli stessi o delle opere e delle strutture adibite a servizi di propria competenza con prioritario riferimento ad opere di consolidamento, risanamento e di restauro nei centri storici. Per l'utilizzazione della somma indicata al comma 1 viene istituito nel bilancio regionale 1994 apposito capitolo n. 24109 con la denominazione: «Contributi agli enti locali e sub-regionali per il finanziamento di progetti per interventi di manutenzione straordinaria del proprio patrimonio e delle opere o strutture destinate a servizi di rispettiva competenza nei quali impiegare lavoratori in cassa integrazione straordinaria».

3. Per le finalità previste dalla legge regionale n. 45 del 1986 afferenti la realizzazione di opere e servizi non rientranti nelle ipotesi sopra indicate, resta impregiudicata la possibilità di utilizzazione dello stanziamento di parte correlata iscritto all'esistente capitolo n. 24109.

Art. 5.

1. A parziale modifica di quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 7 gennaio 1992, n. 2, in attesa della predisposizione dei piani si possono individuare le opere prioritarie necessarie per realizzare gli obiettivi della legge regionale n. 2 del 1992 sulla base delle indicazioni formulate dai comuni territorialmente interessati.

2. In fase di prima attuazione della legge le opere da finanziare vengono individuate con deliberazione di Giunta regionale sulla base delle indicazioni dei comuni territorialmente interessati e previo parere degli assessorati competenti per settore d'intervento.

3. Entro trenta giorni dalla approvazione della deliberazione di Giunta regionale, di cui al comma 2, i comuni dovranno procedere all'approvazione delle progettazioni esecutive con appositi provvedimenti deliberativi. I suddetti provvedimenti deliberativi dovranno espressamente riportare la durata dei lavori, la dichiarazione che i progetti hanno già acquisito tutti i pareri, i nulla-osta e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente e che non esistono impedimenti al regolare inizio dei lavori, nonché che tali progetti sono previsti dai PTP e PTC nn. 4 e 7 adottati dalla Regione. Entro centoventi giorni dall'esecutività delle rispettive deliberazioni di approvazione delle progettazioni esecutive i comuni dovranno procedere alla consegna totale dei lavori dopo aver espletato le gare d'appalto nel rispetto della normativa vigente. Nel corso dei lavori non potranno essere ammesse perizie di variante con o senza aumento di spesa o proroghe dei tempi di ultimazione dei lavori. Gli eventuali ribassi d'asta o economie dovranno

essere finalizzati al finanziamento di altri interventi nell'ambito della stessa legge n. 2 del 1992. Entro novanta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, i comuni con apposito atto deliberativo, dovranno procedere all'approvazione del certificato di collaudo dell'opera e alla determinazione della spesa effettivamente occorsa. I termini indicati nel presente comma sono da ritenersi perentori. In caso di mancato rispetto di tali termini la Giunta regionale dovrà disporre la revoca dei finanziamenti relativi alle opere non rispondenti a quanto previsto dal presente comma. Il finanziamento della Regione per la realizzazione delle opere di cui al comma 2 è fisso ed invariabile, ogni maggiore onere connesso alla realizzazione dell'opera sarà a totale carico dei comuni, che provvederanno alla copertura con propri mezzi finanziari.

4. Le modalità di erogazione dei finanziamenti per la realizzazione delle opere saranno le seguenti:

a) 10 per cento della intera somma attribuita ai singoli comuni a presentazione della deliberazione che approva le progettazioni esecutive, la deliberazione dovrà espressamente riportare la dichiarazione indicata nel comma 3;

b) 80 per cento del costo delle singole opere finanziate a presentazione di una dichiarazione del sindaco di avvenuta consegna totale dell'occupazione nel rispetto dei tempi e delle prescrizioni di cui al comma 3;

c) 5 per cento del costo delle singole opere finanziate a presentazione della deliberazione di approvazione da parte del comune del certificato di collaudo dell'opera. La suddetta deliberazione dovrà riportare espressamente la dichiarazione che l'opera è stata realizzata nel rispetto delle prescrizioni e delle scadenze temporali riportate nel comma 3;

d) 5 per cento del costo delle singole opere finanziate a presentazione della deliberazione di approvazione da parte del consiglio comunale della spesa complessiva effettivamente occorsa per la realizzazione dell'opera.

5. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di lire 6 miliardi, ripartita in ragione di lire 2 miliardi 500 milioni per gli interventi di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 2 del 1992 iscritti sul capitolo n. 32150 del bilancio regionale e di lire 3 miliardi 500 milioni per gli interventi di cui alla legge regionale n. 2 del 1992 iscritti sul capitolo n. 51510 del bilancio regionale.

6. In relazione ai tempi attuativi delle disposizioni contenute nel presente articolo è autorizzata la rimodulazione annuale degli stanziamenti nell'ambito della complessiva autorizzazione di spesa previste dalla presente legge.

7. A parziale modifica di quanto previsto dalla legge regionale 20 settembre 1993, n. 54, concernente: «Interventi urgenti nella provincia di Roma per lo sviluppo della Sabina Romana» in attesa della predisposizione dei piani si possono individuare le opere prioritarie necessarie per realizzare gli obiettivi della legge regionale n. 54 del 1993 sulla base delle indicazioni formulate dai comuni territorialmente interessati e secondo le procedure dell'articolo 5 della presente legge.

Art. 6.

1. La Fi.La.S. S.p.a. è autorizzata ad utilizzare fino alla concorrenza di lire 3 miliardi il fondo speciale costituito ai sensi della legge regionale 20 luglio 1988, n. 40 per le finalità cui è destinato il fondo speciale costituito ai sensi della legge regionale 2 gennaio 1985, n. 2.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 5 aprile 1994

PROIETTI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 26 marzo 1994.

95R0176

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1994, n. 8.

Contributo straordinario in favore dei consorzi ASI del Lazio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 11 del 20 aprile 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. In attesa della definizione della politica industriale regionale è autorizzata la concessione di un contributo straordinario ai consorzi ASI del Lazio di L. 500.000.000 per il pagamento delle spese relative al trattamento economico del personale dipendente nonché delle spese generali concernenti il finanziamento degli uffici.

2. Il contributo è concesso previa presentazione di idonea documentazione da parte dei consorzi attestante le gravi difficoltà economiche che non consentono l'ordinaria attività gestionale.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilirà criteri e modalità di erogazione della somma.

Art. 2.

1. All'onere di L. 500.000.000 si fa fronte con prelievamento dal cap. 24213 del bilancio per l'esercizio 1994 che viene conseguentemente ridotto di pari importo.

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 18 aprile 1994

PROIETTI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 9 aprile 1994.

95R0177

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1994, n. 9.

Modifica dell'articolo 6 dello Statuto dell'Ente Autonomo Fiera di Roma di cui alla legge regionale del 23 dicembre 1982, n. 60.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 11 del 20 aprile 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 6 dello statuto dell'ente autonomo Fiera di Roma, di cui alla legge regionale del 23 dicembre 1982, n. 60, è abrogato ed è sostituito dalla seguente dizione:

«Art. 6.

1. Il presidente dell'ente è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa.

2. Egli ha legale rappresentanza dell'ente, convoca e presiede il consiglio generale e la giunta esecutiva, dispone l'esecuzione delle deliberazioni di entrambi gli organi amministrativi e provvede a quanto altro necessario per assicurare la continuità e la regolarità della gestione dell'ente.

3. È coadiuvato da due vice presidenti, che lo sostituiscono ad ogni effetto, in caso di assenza od impedimento.

4. In mancanza di delega le funzioni presidenziali sono esercitate dal vice presidente più anziano in carica, e, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano d'età.

5. I vice presidenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta del consiglio generale tra i cui componenti devono essere scelti.

5. I vice presidenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta del consiglio generale tra i cui componenti devono essere scelti.

6. Il presidente ed i vice presidenti durano in carica tre esercizi finanziari e possono essere confermati.

7. Il consiglio generale dell'ente stabilirà, con proprio atto deliberativo, le modalità e la determinazione delle indennità di carica.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 18 aprile 1994

PROIETTI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 9 aprile 1994.

95R0178

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1994, n. 10.

Finanziamento regionale per la realizzazione di un centro congressi ed esposizioni nel Comune di Fiuggi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 11 del 20 aprile 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Al fine di promuovere lo sviluppo del turismo congressuale e di incrementare l'occupazione, la Regione interviene per la realizzazione in Fiuggi di un centro congressi ed esposizioni mediante la concessione al comune di un finanziamento nella misura e con le modalità di cui all'articolo 3.

Art. 2.

1. La progettazione e l'esecuzione del centro congressi ed esposizioni di cui all'articolo 1 sono demandate al comune di Fiuggi che deve prescegliere l'area di sedime dell'opera tra aree idonee disponibili nell'ambito del territorio del comune stesso.

2. Il progetto esecutivo dell'opera è approvato nei modi di legge dal comune di Fiuggi, previo parere del comitato tecnico consultivo regionale, sezione II. Il provvedimento di approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 1978, n. 79.

3. L'appalto dell'opera deve prevedere che la relativa esecuzione avvenga per stralci funzionali in dipendenza degli stanziamenti dei singoli esercizi finanziari di cui all'articolo 4.

4. Ai fini dell'accelerazione delle procedure, su richiesta del comune di Fiuggi, il Presidente della Giunta regionale può indire una conferenza di servizi, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 17 della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57.

Art. 3.

1. Alla concessione del finanziamento previsto dall'articolo 1 provvede il Presidente della Giunta regionale con propri decreti, riferiti ai singoli esercizi finanziari, entro i limiti degli stanziamenti di cui all'articolo 4.

2. Il decreto di concessione della quota di finanziamento relativa all'anno 1994 è emanato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'erogazione al comune di Fiuggi del finanziamento regionale è effettuata, per ciascuno stralcio funzionale di cui all'articolo 2, comma 3 nei limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio, con le seguenti modalità:

a) 10 per cento della quota di finanziamento prevista per lo stralcio funzionale entro trenta giorni dalla data di esecutività del relativo decreto di concessione;

b) ulteriore 80 per cento della quota di finanziamento prevista per lo stralcio funzionale a presentazione del verbale di consegna dei lavori;

c) restante 10 per cento della quota di finanziamento prevista per lo stralcio funzionale ad ultimazione dei lavori.

Art. 4.

1. Per le finalità della presente legge è disposta per il triennio 1994-96, la spesa complessiva di L. 10 miliardi, di cui L. 2 miliardi per il 1994 e L. 4 miliardi per ciascuno degli esercizi 1995 e 1996.

2. Alla relativa copertura si provvede mediante utilizzazione dell'accantonamento disposto per il triennio 1994-96 al capitolo n. 29002, nell'apposita lettera, avente ad oggetto «Ripristino lettera b) legge regionale n. 22 del 1993», dell'elenco n. 4 del bilancio annuale 1994 e pluriennale allegato al medesimo, già presentato al Consiglio regionale ai sensi del 2° comma dell'articolo 2 della legge 19 maggio 1976, n. 335, recepito dalla Regione con il 5° comma dell'articolo 6 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15.

3. In relazione a quanto precede, per la quota a carico del bilancio 1994, già presentato al Consiglio Regionale, viene istituito il capitolo n. 23216 con la seguente denominazione: «Contributo al comune di Fiuggi per la realizzazione di un centro congressi ed esposizioni» (Titolo 3ª - area progetto 2 - rubrica 6 «Edilizia congressuale ed altri servizi» - settore operativo 36) e con lo stanziamento di lire 2 miliardi, mediante riduzione della medesima quota, iscritta al capitolo n. 29002 del medesimo bilancio per l'esercizio 1994.

Art. 5.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 18 aprile 1994

PROIETTI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 9 aprile 1994.

95R0179

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1994, n. 11.**Provvidenze finanziarie regionali per l'urbanizzazione dei piani di zona per edilizia economica e popolare.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 12 del 30 aprile 1994)***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.**Obiettivi**

1. Al fine di consentire la compiuta agibilità e funzionalità dei programmi costruttivi di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata-convenzionata, localizzati nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modifiche, la Regione concorre al finanziamento per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria delle aree nonché delle opere strettamente necessarie ad allacciare le aree stesse ai pubblici servizi generali esterni ai piani di zona.

Art. 2.**Proposte di piano di interventi infrastrutturali**

1. Per ciascuna località di piano di zona il comune e/o i soggetti beneficiari di finanziamento pubblico per la costruzione delle abitazioni, possono presentare alla competente struttura regionale una proposta di piano tecnico-finanziario, organico e compiuto, di tutti gli interventi occorrenti per la realizzazione delle opere previste dalla presente legge.

2. La proposta deve contenere elementi programmatici, tipologici, tecnici, finanziari nonché criteri e modalità operative, evidenziando fra l'altro lo stato delle urbanizzazioni del piano di zona, le opere indispensabili all'agibilità delle abitazioni finanziate, disintestando riferite alle urbanizzazioni primarie e agli allacciamenti generali, l'entità del contributo dovuto al comune per le opere di urbanizzazione con l'impegno di avvalersi del disposto dell'articolo 11, comma 1, della legge 28 gennaio 1978, n. 10, per lo scomputo totale del contributo da riferire interamente alle opere di urbanizzazione primaria, la disponibilità di eventuali ulteriori finanziamenti nonché la presenza e il concorso di interventi di edilizia residenziale non pubblica.

3. La proposta è corredata di documenti ed elaborati tecnico-urbanistici relativi anche alla specifica località del piano di zona.

4. Le richieste devono essere presentate entro il termine di quattro mesi decorrenti dall'assegnazione delle aree, per i nuovi programmi di edilizia residenziale pubblica.

Art. 3.**Approvazione delle proposte di piano**

1. Le proposte di cui all'articolo 2 devono tendere a soddisfare l'esigenza primaria della coordinata e contestuale realizzazione delle urbanizzazioni e delle abitazioni finanziate, in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio regionale di programmazione dell'edilizia residenziale pubblica e delle relative localizzazioni e assegnazioni delle aree effettuate dal comune.

2. Sono prioritariamente considerate le proposte riguardanti le località dei piani di zona ove insistono o siano da realizzare consistenti interventi di edilizia residenziale pubblica programmati dalla Regione, anche in dipendenza di eventuali programmi integrati regionali. Sono altresì considerate prioritariamente le proposte riguardanti le località dei piani di zona ove prevalente è la presenza di interventi di edilizia residenziale pubblica programmati dalla Regione.

3. In ogni caso deve trattarsi di località ove sono previsti insediamenti di notevole dimensione e rilevanza, fermo restando che per le necessità urbanistiche di altri insediamenti possono essere concessi i finanziamenti consentiti dalla legge regionale 12 giugno 1975, n. 73.

4. Le determinazioni regionali sono comunicate al comune e agli altri soggetti proponenti.

Art. 4.**Piano definitivo**

1. Il comune, in relazione a quanto previsto ai precedenti articoli e sulla base delle determinazioni regionali, predispone il piano definitivo, tecnico-finanziario-operativo delle opere di urbanizzazione primaria e di allacciamento generale di cui alla presente legge.

2. Entro centoventi giorni successivi alla comunicazione regionale di cui all'articolo 3, il comune trasmette il piano alla Giunta regionale che, anche con riferimento alle previsioni del bilancio pluriennale, assume i provvedimenti di impegno della spesa nei limiti degli stanziamenti del bilancio regionale, sentita la commissione consiliare permanente competente.

3. Nella convenzione da stipulare ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria il comune, in analogia a quanto previsto per l'applicazione dell'articolo 11, comma 1, della legge n. 10 del 1978, inserisce clausole idonee a compiutamente disciplinare la programmazione esecutiva, la progettazione, l'esecuzione, la gestione, i controlli, le garanzie e quant'altro ritiene per la migliore realizzazione dei lavori e il raggiungimento delle finalità fissate.

4. Il comune, anche in relazione alle finalità ed alle previsioni della presente legge, avrà cura di impostare e perseguire una gestione tecnico-economica autonoma per ciascuna località di piano di zona ove questa presenti una notevole rilevanza insediativa.

5. Per assicurare la più sollecita e coordinata attuazione del piano di interventi, il comune si avvale di quanto consentito dal comma 5, dell'articolo 5, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, anche per ciò che attiene, ove occorra, all'acquisizione delle aree.

Art. 5.**Consorzi**

1. I soggetti attuatori degli interventi di edilizia agevolata che intendono realizzare le opere di urbanizzazione primaria finanziate con le provvidenze della presente legge a completamento e/o integrazione di quelle previste a scomputo totale del contributo di cui all'articolo 11, comma 1, della legge n. 10 del 1978, debbono formare apposito consorzio, da costituirsi anche in forma societaria, il quale costituisce unico soggetto responsabile nei confronti del comune e della Regione, ferma restando comunque anche la responsabilità dei singoli soggetti consorziati. Il consorzio interviene nella convenzione prevista dall'articolo 4 oppure stipula con il comune apposita convenzione, estendendo la sua operatività alle opere relative allo scomputo totale del contributo suindicato. Qualora fra i soggetti indicati al presente comma non vi siano imprese aventi i requisiti di legge per eseguire opere pubbliche, il consorzio deve partecipare una o più imprese, ancorché non assegnatarie di finanziamenti pubblici per l'edilizia agevolata, purché in possesso dei suddetti requisiti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.

2. Nella località di piano di zona, ove è presente anche l'Istituto autonomo per le case popolari, il comune, sentito quest'ultimo, può delegare al consorzio, costituito ai sensi del presente articolo, l'esecuzione delle opere relative allo scomputo totale del contributo di cui all'articolo 11, comma 1, della succitata legge n. 10 del 1978 di pertinenza dell'I.A.C.P., salvo che l'intervento dell'Istituto interessi tutte le aree comprese nella località di piano di zona, potendo in tale caso la realizzazione delle opere essere affidata soltanto allo stesso Istituto.

3. Qualora uno o più soggetti attuatori non intenda partecipare al consorzio, il comune provvede a localizzare in altra località i relativi interventi operando le conseguenti sostituzioni.

Art. 6.**Provvidenze finanziarie**

1. L'intervento finanziario della Regione avviene mediante la concessione ai comuni di:

a) contributi in conto capitale fino al 100 per cento della spesa riconosciuta necessaria, relativamente alle opere di urbanizzazione primaria;

b) contributi in conto capitale relativamente alle opere di allacciamento generale;

c) ulteriori finanziamenti previsti da vigenti normative, ivi comprese quelle sull'edilizia residenziale pubblica, concernenti le opere di urbanizzazione.

2. La concessione dei contributi di cui alla lettera b) del comma 1 è riferita fino al 30 per cento, elevabile per particolari casi al 50 per cento, della relativa spesa riconosciuta dalla Regione ed è subordinata all'impegno, assunto dal comune e/o dagli altri soggetti attuatori, di copertura della restante quota di spesa, necessaria alla compiuta esecuzione della singola opera o lavoro. Qualora ricorrano situazioni di particolare rilevanza e trattandosi di opere urgenti non sia possibile assicurare diversamente il residuo finanziamento, la Regione può eccezionalmente disporre la concessione dei contributi di cui alla lettera b) del comma 1 a copertura della suindicata residua quota di spesa, nei limiti delle disponibilità finanziarie. Il comune può affidare la realizzazione delle opere di allacciamento generale al consorzio costituito ai sensi dell'articolo 5, nell'ambito della previsione dell'articolo 5, comma 5, della legge n. 179 del 1992, come recepita con la presente legge all'articolo 4.

Art. 7.

Modalità di erogazione dei finanziamenti regionali

1. Per le opere ammesse a contributo in conto capitale le somme relative al finanziamento regionale sono erogate dalla Regione sulla base di stati di avanzamento, riscontrati e vistati dal comune, non inferiori ai 2/10 dell'importo complessivo delle opere ammesse per i lavori eseguiti fino all'80 per cento; la restante quota verrà erogata sulla base di uno stato di avanzamento non superiore ad 1/10 mentre il residuo importo verrà erogato a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo.

Art. 8.

Vigilanza

1. Il comune provvede agli adempimenti di competenza ed esercita ogni forma di controllo e di vigilanza su tutte le fasi di attuazione delle opere ammesse a finanziamento regionale.

2. Il consorzio al quale è affidata la realizzazione delle opere, deve, fra l'altro, osservare le vigenti disposizioni sui requisiti delle imprese esecutrici dei lavori, ivi comprese quelle previste dalla normativa in materia di lotta alla criminalità organizzata.

Art. 9.

Modificazioni all'articolo 21 della legge regionale 12 settembre 1977, n. 35

1. All'articolo 21 della legge regionale 12 settembre 1977, n. 35, le parole: «in misura non superiore al 60 per cento», sono sostituite dalle parole: «in misura non superiore all'85 per cento».

Art. 10.

Norma transitoria

1. Per le proposte di piano di cui all'articolo 2, relative a programmi di edilizia residenziale pubblica già realizzati o in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di quattro mesi per la presentazione delle proposte decorre dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 11.

Norme finanziarie

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1994 la spesa complessiva di lire 34 miliardi 600 milioni.

2. La spesa indicata al comma 1 è iscritta nel bilancio della Regione Lazio per l'anno 1994 al capitolo n. 45114 (di nuova istituzione) con la denominazione: «Contributi in conto capitale per l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e di allacciamento generale in attuazione dei piani di edilizia economica e popolare».

3. Alla suddetta spesa complessiva di lire 34 miliardi 600 milioni si fa fronte riducendo di uguale importo lo stanziamento del capitolo n. 39002, lettera b) del bilancio della Regione per l'anno 1994 che prevede altresì accantonamenti di lire 30 miliardi per l'anno 1995.

4. Alla determinazione della dotazione finanziaria dei suindicati capitoli per gli anni successivi al 1995 si provvederà con le rispettive leggi di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 19 aprile 1994

PROIETTI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 13 aprile 1994.

95R0180

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1994, n. 12.

Proroga della gestione straordinaria dell'ERSAL (Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio) al 30 giugno 1994.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 13
del 10 maggio 1994)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. In attesa della legge regionale di revisione delle norme istitutive dell'ERSAL (Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio) la gestione straordinaria dell'ente, di cui alla legge regionale 30 marzo 1993, n. 17: «Scioglimento del consiglio di amministrazione dell'ERSAL e nomina del commissario straordinario», viene eccezionalmente prorogata (fino al 30 giugno 1994).

2. La gestione commissariale non potrà essere ulteriormente prorogata.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 3 maggio 1994

PROIETTI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 2 maggio 1994.

95R0181

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1994, n. 13.

Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1992.

*(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale
della regione Lazio n. 16 del 10 giugno 1994)*

(Omissis).

95R0182

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1994, n. 14.

Modificazioni della legge regionale 17 settembre 1984, n. 63, concernente: «Disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggi e turismo».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 15 del 30 maggio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 17 settembre 1984, n. 63, è abrogato.

Art. 2.

1. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale n. 63 del 1984, è abrogato.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 24 maggio 1994

PROIETTI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 17 maggio 1994.

95R0183

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1994, n. 15.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 giugno 1989, n. 41, concernente: «Istituzione del Parco regionale naturale dei Monti Lucretili».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 17 del 20 giugno 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Entro nove mesi dalla pubblicazione della presente legge l'ente gestore è tenuto ad adottare gli strumenti di attuazione di cui all'articolo 7 della legge regionale 26 giugno 1989, n. 41. Scaduto tale termine si fa obbligo alla Giunta regionale di attivare i poteri sostitutivi previsti dalla legge regionale del 13 maggio 1985, n. 68, per quanto riguarda i comuni da 1 a 7 del citato articolo 7.

2. Il comma 8 dell'art. 7 della legge regionale 26 giugno 1989, n. 41, è sostituito dal seguente:

«8. Entro il termine di novanta giorni la Giunta regionale, con il parere della I commissione consultiva permanente, approva o respinge gli strumenti di attuazione adottati».

Art. 2.

1. Alla lettera a) dell'articolo 9 della legge n. 41 del 1989, sono aggiunte: «nonché interventi nelle zone A e B secondo le norme fissate dallo strumento urbanistico».

2. Dopo la lettera m) dell'articolo 9 della legge n. 41 del 1989; è aggiunta la seguente:

«m-bis) è consentita, con decreto motivato del Presidente della Giunta regionale, previo parere dell'ente gestore, la realizzazione di opere di pubblico interesse riguardanti impianti di adduzione idrici, igienico-sanitari, scolastici e sportivi, purché la struttura della Regione, competente in materia di aree protette, abbia verificato la compatibilità ambientale nonché l'urgenza e la necessità delle opere stesse».

Art. 3.

1. Alla lettera d) dell'articolo 11 della legge regionale n. 41 del 1989, sono aggiunte: «e delle altre coltivazioni arboree».

2. Dopo la lettera h) dell'articolo 11 della legge regionale n. 41 del 1989, è aggiunta la seguente:

«h-bis) la circolazione dei mezzi motorizzati al di fuori delle strade statali, regionali, comunali classificate ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 18 giugno 1980, n. 72, fatta eccezione per i mezzi necessari alla conduzione agricola dei terreni ed alle attività silvo-pastorali e, comunque, con osservanza alle prescrizioni di cui alla legge regionale 30 marzo 1987, n. 29».

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 12 della legge regionale n. 41 del 1989, è inserito il seguente:

«Art. 12-bis.**Rimborsi**

1. Le domande per la concessione degli indennizzi previsti dalle leggi regionali 2 settembre 1974, n. 43 e 2 settembre 1982, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni per i mancati guadagni subiti in conseguenza delle limitazioni alle utilizzazioni del patrimonio boschivo e per i danni provocati dalla fauna selvatica protetta, sono presentate annualmente all'ente gestore del parco, il quale, previa istruttoria, le trasmette alle amministrazioni competenti ad adottare i relativi provvedimenti ai sensi delle citate leggi regionali».

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 26 maggio 1994

PROIETTI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 23 maggio 1994.

95R0184

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1994, n. 16.

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1994 (articolo 28 della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17).

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 16 del 10 giugno 1994)

(Omissis).

95R0185

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1994, n. 17.

Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1994.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 16 del 10 giugno 1994)

(Omissis).

95R0186

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1994, n. 18.

Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 6 al Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 17 del 23 giugno 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. In relazione a quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 modificato ed integrato con decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, concernente: «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, istituite ai sensi degli articoli 5 e 6 della presente legge, provvedono all'esercizio delle funzioni amministrative inerenti al servizio sanitario regionale con autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, fatte salve le disposizioni contenute nei successivi articoli.

Art. 2.

Funzioni della Giunta regionale

1. Fatto salvo le competenze del Consiglio regionale, la Giunta regionale esercita le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera.

2. La Giunta regionale, in particolare:

a) esercita funzioni di indirizzo per la gestione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, in particolare, allo scopo di assicurare la conformità agli obiettivi del piano sanitario regionale e di garantire l'attuazione degli indirizzi di programmazione nonché la corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici;

b) stabilisce indirizzi e vincoli ai quali le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere devono attenersi nel dare applicazione agli accordi nazionali di lavoro per il personale dipendente e agli accordi collettivi nazionali per il personale convenzionato;

c) provvede alla determinazione dei criteri di finanziamento delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere ed assegna ed eroga alle stesse le risorse finanziarie;

d) svolge funzioni di promozione di indirizzo tecnico e di supporto delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;

e) vigila sulla corretta ed economica gestione delle risorse assegnate, sulle imparzialità e buon andamento della attività, sulla qualità dell'assistenza.

3. Nulla è innovato per quanto riguarda le procedure concernenti i provvedimenti autorizzativi, prescrittivi e di concessione previsti dalla normativa vigente.

Art. 3.

Piano sanitario regionale

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, la Regione informa la propria attività al metodo della programmazione, in armonia con i contenuti e gli indirizzi del piano sanitario nazionale e con gli obiettivi del programma di sviluppo regionale.

2. Il piano sanitario regionale ha durata triennale ed è approvato con deliberazione del Consiglio regionale. La presentazione della relativa proposta deve avvenire entro il 30 settembre dell'ultimo anno di vigenza del piano precedente. Fino all'entrata in vigore del nuovo piano è comunque prorogata l'efficacia del piano precedente.

3. Le indicazioni contenute nel piano hanno valore vincolante per l'attività programmatica, di indirizzo e amministrativa esercitata, nell'ambito della rispettiva sfera di competenza, dalle aziende unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere.

4. Il primo piano sanitario regionale per il triennio 1994-1996 è predisposto dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla sanità, di concerto con gli altri assessori competenti, sentiti il comitato tecnico-scientifico per la programmazione socio-sanitaria regionale di cui alla legge regionale 28 settembre 1982, n. 49, le conferenze locali per la sanità di cui al successivo articolo 12 nonché le università ed è approvato dal Consiglio regionale entro il 30 novembre 1994.

5. Nelle more dell'approvazione del primo piano sanitario regionale di cui al comma 4, i direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di cui alla presente legge uniformano la propria attività al perseguimento degli obiettivi generali stabiliti dalla legge regionale 20 settembre 1993, n. 55 e, per quanto in essa non espressamente previsto, dall'atto di insediazione tra lo Stato e le regioni per la definizione del piano sanitario nazionale relativo al triennio 1994-1996.

Art. 4.

Relazioni sullo stato di salute della popolazione

1. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato di salute della popolazione e sullo stato di attuazione del piano sanitario regionale con allegati i consuntivi delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.

2. La relazione sullo stato di salute della popolazione espone i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal piano sanitario regionale, illustra analiticamente e comparativamente costi, rendimenti e risultati delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e fornisce indicazioni per l'ulteriore programmazione.

Art. 5.

Istituzione delle aziende unità sanitarie locali

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1 sono istituite negli ambiti territoriali determinati dal Consiglio regionale con deliberazione del 2 marzo 1994, n. 907, le seguenti aziende unità sanitarie locali, dotate di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica:

- 1) unità sanitaria locale Roma «A»;
- 2) unità sanitaria locale Roma «B»;
- 3) unità sanitaria locale Roma «C»;
- 4) unità sanitaria locale Roma «D»;
- 5) unità sanitaria locale Roma «E»;
- 6) unità sanitaria locale Roma «F»;
- 7) unità sanitaria locale Roma «G»;
- 8) unità sanitaria locale Roma «H»;
- 9) unità sanitaria locale Latina;
- 10) unità sanitaria locale Frosinone;
- 11) unità sanitaria locale Viterbo;
- 12) unità sanitaria locale Rieti.

2. Ulteriori modificazioni degli ambiti territoriali delle aziende unità sanitarie locali sono determinate con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentite le province interessate.

3. La Giunta regionale determina con propria deliberazione la sede legale delle aziende unità sanitarie locali in via provvisoria e provvede, entro il 31 dicembre 1994, su proposta del direttore generale, ad individuarla in via definitiva.

Art. 6.

Istituzione delle aziende ospedaliere

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1 sono istituite le seguenti aziende ospedaliere, dotate di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica:

- 1) complesso ospedaliero S. Camillo, Forlanini, Spallanzani - ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione;
- 2) complesso ospedaliero S. Giovanni, Addolorata - ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione;
- 3) complesso ospedaliero S. Filippo Neri - ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione.

2. Fermo restando quanto previsto nella deliberazione del Consiglio regionale del 2 marzo 1994, n. 907, ulteriori ospedali da costituire in azienda a norma del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni possono essere individuati con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente che si esprime nel termine perentorio di trenta giorni, decorrenti, dalla data di assegnazione dell'atto.

Art. 7.

Organi

1. Gli organi delle aziende unità sanitarie locali di cui all'articolo 5, comma 1, nonché delle aziende ospedaliere di cui all'articolo 6 sono:

- il direttore generale;
- il collegio dei revisori.

Art. 8.

Direttore generale

1. I direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono nominati dal Consiglio regionale, su proposta motivata dalla Giunta regionale, previo specifico avviso da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, tra gli iscritti nell'apposito elenco nazionale istituito presso il Ministero della sanità a norma dell'articolo 3, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Del predetto avviso pubblico è data notizia anche sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio.

2. La Giunta regionale ai fini della proposta di cui al comma precedente, si avvale di tre esperti nella materia ovvero di una agenzia di servizi accreditata a livello nazionale per la consulenza, la formazione e la selezione dei quadri e dirigenti aziendali.

3. Il rapporto di lavoro del direttore generale è a tempo pieno e di diritto privato; si instaura con contratto di durata quinquennale rinnovabile, disciplinato ai sensi dell'articolo 3, commi 6 e 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni.

4. L'efficacia della nomina è subordinata alla stipula di apposito contratto di cui al comma precedente tra il Presidente della Giunta regionale ed il direttore generale nominato. Gli oneri derivanti dall'applicazione del contratto sono a carico del bilancio dell'azienda; sono, altresì a carico del bilancio dell'azienda gli oneri di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Non può gravare sul bilancio dell'azienda nessun altro onere a titolo di compenso o rimborso spese per il direttore generale, salvo quelle espressamente previste dalla legislazione vigente.

5. Decorsi cinque anni dalla stipula, il contratto decade, il rapporto di lavoro si risolve ed inizia la procedura per la nomina del nuovo direttore.

Il Consiglio regionale può su motivata proposta della Giunta regionale e previa valutazione dell'operato del direttore generale, procedere al rinnovo del contratto con stipula di apposito atto, sempreché la nomina intervenga entro i termini di decadenza del precedente contratto.

6. Il direttore generale cessa, altresì, dall'incarico con conseguente risoluzione del contratto, al compimento del settantesimo anno di età ovvero in caso di decadenza. La decadenza è disposta dal Consiglio regionale:

- a) qualora la gestione della azienda presenti un grave disavanzo;
- b) in caso di gravi violazioni di legge o dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione;
- c) per sopravvenuta incompatibilità ovvero la sopravvenienza di una delle cause di natura penale che ostano alla nomina a direttore generale previste al comma 9 e 11 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;
- d) in caso di assenza o di impedimento continuativo protratti per oltre sei mesi;
- e) per altri gravi motivi.

7. In caso di cessazione dall'incarico, per qualunque causa del direttore generale, le relative funzioni sono svolte, nelle more della sua sostituzione, dal più anziano di età tra il direttore sanitario e quello amministrativo. In caso di assenza o impedimento del direttore generale per un periodo inferiore a quello che determina la decadenza, le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o da quello sanitario su delega del direttore generale stesso o, in mancanza di delega, dal direttore più anziano di età.

Art. 9.

Attribuzioni del direttore generale

1. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'azienda unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera ed esercita tutti i poteri di gestione.

2. Il direttore generale, in particolare, adotta:

- a) i piani pluriennali, i programmi annuali e i progetti per specifiche attività;
- b) il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio preventivo economico annuale nonché il conto consuntivo;
- c) il regolamento di organizzazione interna;
- d) la nomina dei membri del collegio dei revisori di cui al successivo articolo 10;
- e) la pianta organica dei servizi, delle strutture e dei presidi;
- f) la nomina, la sospensione o la decadenza del direttore amministrativo, e del direttore sanitario, dei quali controlla e verifica l'attività;
- g) gli atti di acquisizione e disposizione del patrimonio immobiliare nonché di accettazione di lasciti e donazioni nei limiti di cui all'articolo 23;
- h) i provvedimenti concernenti la contrazione di mutui e prestiti, nei limiti fissati dalla normativa nazionale e regionale.

3. Il direttore generale inoltre:

- a) attua i contratti collettivi di lavoro del personale dipendente e adotta gli atti di gestione del personale stesso;
- b) stipula le convenzioni, gli accordi e i protocolli di intesa per l'erogazione delle prestazioni nonché per lo svolgimento delle altre attività connesse a quelle di competenza dell'azienda;
- c) fissa le tariffe per le prestazioni a pagamento nel rispetto della normativa nazionale e regionale;
- d) provvede alla nomina dei dirigenti delle strutture organizzative dell'azienda e ne controlla e verifica l'attività;
- e) esercita i poteri di spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate, definendo i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare;

- f) approva gli atti di gara per lavori e forniture;
 g) stipula i contratti;
 h) provvede alla verifica, mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa anche attraverso un apposito servizio;
 i) rappresenta l'azienda nei giudizi attivi e passivi con potere di conciliare e transigere;
 j) esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla normativa vigente.

4. Le deliberazioni del direttore generale sono adottate previo parere del direttore sanitario, del direttore amministrativo e, ove previsto del consiglio dei sanitari e devono essere motivate, indicando, in particolare, le ragioni per le quali siano state eventualmente adottate in difformità ai pareri predetti.

5. Al fine di conseguire la responsabilizzazione e il decentramento dei servizi e delle attività nonché l'autonomia economica e finanziaria dei servizi e presidi ed in particolare, di quelli ospedalieri e dei distretti, il direttore generale può delegare alcune delle attribuzioni indicate al comma 3 a dirigenti dell'azienda unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera.

Art. 10.

Nomina e funzionamento del collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori delle aziende unità sanitarie locali è composto da tre membri designati, rispettivamente:

- a) dalla Giunta regionale;
 b) dal Ministero del tesoro;
 c) dalla rappresentanza dei comuni di cui all'articolo 12.

2. Nelle aziende unità sanitarie locali il cui bilancio di previsione comporti un volume di spesa di parte corrente superiore a duecento miliardi, il collegio dei revisori è integrato da altri due membri, dei quali uno designato dalla Giunta regionale ed uno designato dal Ministero del tesoro.

3. Il collegio dei revisori delle aziende ospedaliere è composto da tre membri di cui due designati dalla Giunta regionale e uno dal Ministero del tesoro.

4. I revisori, ad eccezione di quelli designati dal Ministero del tesoro a norma del comma 13 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, sono scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Non possono far parte del collegio:

- a) i parenti fino al quarto grado e gli affini fino al secondo grado del direttore generale dell'azienda;
 b) i dipendenti dell'azienda, gli operatori legati da rapporto convenzionale con la stessa, nonché coloro che siano comunque legati da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita con l'azienda medesima;
 c) i fornitori dell'azienda, i titolari, i soci, gli amministratori, i gestori di istituzioni sanitarie private ubicate nel territorio dell'azienda;
 d) coloro che abbiano lite pendente per questioni attinenti l'attività dell'azienda, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile verso di essa, siano stati regolarmente costituiti in mora ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile, oppure si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma dello stesso articolo.

5. Il collegio dei revisori è nominato dal direttore generale, il provvedimento di nomina è notificato entro tre giorni ai componenti del collegio nonché alle amministrazioni che hanno provveduto alle designazioni di competenza.

6. Il collegio dei revisori, nella prima seduta, convocata dal direttore generale entro cinque giorni dal provvedimento di nomina, elegge il presidente. Nel caso di assenza o impedimento del presidente le relative funzioni sono esercitate dal componente più anziano di età.

7. Il collegio dei revisori dura in carica cinque anni e, comunque, fino alla nomina del nuovo collegio. I revisori possono essere confermati.

8. In caso del venir meno di uno o più componenti del collegio dei revisori per scadenza del mandato, decadenza, dimissioni, o per altre cause, il direttore generale provvede, entro i tre giorni successivi, ad inoltrare richiesta alle amministrazioni competenti per la relativa sostituzione. In caso del venir meno di più di due componenti, il collegio deve essere interamente ricostituito.

9. Qualora il collegio non sia stato ricostituito nel termine di trenta giorni dal verificarsi dell'evento che ne determina la ricostituzione, per inerzia del direttore generale ovvero dei soggetti tenuti alle designazioni, il collegio è costituito in via straordinaria dalla Giunta regionale a norma del comma 13 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni. Il collegio straordinario cessa le proprie funzioni all'atto dell'insediamento del collegio ordinario.

10. Il collegio dei revisori si riunisce almeno una volta al mese. Le sedute sono convocate dal presidente del collegio, su propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata di almeno altri due componenti. Le convocazioni sono effettuate, per iscritto almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la seduta, con indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della seduta stessa nonché degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. In caso di urgenza, il collegio può essere convocato anche telefonicamente con un preavviso di almeno ventiquattro ore.

11. Il componente che, senza giustificato motivo, non partecipi nel corso dell'esercizio a tre sedute, decade dalla carica. Decade, altresì, il componente la cui assenza, ancorché giustificata, si prolunga oltre sei mesi. La decadenza è dichiarata dal direttore generale su richiesta motivata degli altri componenti in carica.

12. Le deliberazioni del collegio sono adottate a maggioranza. In caso di parità, prevale il voto del presidente. Di ogni riunione viene redatto processo verbale, sottoscritto dagli intervenuti. Il componente dissidente deve far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

13. Ai membri del collegio dei revisori spetta una indennità annua lorda pari al dieci per cento degli emolumenti del direttore generale. Al presidente del collegio spetta una maggiorazione pari al venti per cento di quella fissata per gli altri componenti. Ai membri del collegio dei revisori spetta, altresì, il rimborso delle spese di viaggio sostenute per lo svolgimento dell'incarico, nella misura prevista per i dirigenti regionali.

Art. 11.

Compiti del collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori vigila sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti e verifica la regolarità amministrativa-contabile dell'azienda unità sanitaria locale o della azienda ospedaliera.

2. Il collegio in particolare:

a) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale annuale alle risultanze delle scritture contabili e dei registri obbligatori. Il sottoscrittore e redige apposita relazione da allegare al rendiconto stesso esprimendo eventuali proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione;

b) esamina il bilancio di previsione pluriennale e il bilancio di esercizio annuale nonché le relative variazioni ed assetamento;

c) effettua, almeno ogni trimestre, verifiche intese ad accertare la consistenza di cassa;

d) può chiedere notizie al direttore generale sull'andamento dell'azienda;

e) redige, almeno trimestralmente, una relazione sull'andamento dell'azienda e la trasmette alla Regione, al Ministero del tesoro nonché al direttore generale e, nel caso delle aziende unità sanitarie locali, alla rappresentanza dei comuni di cui all'articolo 12;

f) svolge ogni altra attribuzione ad esso affidata dalle disposizioni di legge.

3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo tutti gli atti adottati dal direttore generale o su delega del medesimo, sono notificati al collegio dei revisori almeno cinque giorni prima della pubblicazione nell'albo dell'azienda.

4. Entro 15 giorni dal ricevimento dell'atto, il collegio dei revisori notifica al direttore amministrativo gli eventuali rilievi. Il mancato inoltro di rilievi entro tale termine equivale al riscontro positivo.

5. Il direttore amministrativo notifica al collegio dei revisori gli atti soggetti al controllo a norma dell'articolo 4, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, contestualmente alla trasmissione alla Regione, ad esclusione di quelli di cui al comma 6, provvedono altresì, a comunicare tempestivamente alla Regione gli eventuali rilievi notificati dal collegio dei revisori nonché il loro mancato inoltro nei termini previsti dal comma 4.

6. Relativamente al bilancio preventivo pluriennale ed annuale nonché al bilancio consuntivo annuale, il collegio dei revisori redige, entro quindici giorni dal loro ricevimento, apposita relazione.

7. I revisori possono, in qualsiasi momento, procedere anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo presso gli uffici e le strutture dell'azienda e prendere visione di tutti gli atti amministrativi e contabili.

8. Qualora dalle attività di vigilanza e di verifica a norma del presente articolo emergano gravi irregolarità nella gestione o questa presenti situazioni di disavanzo, il collegio dei revisori ne dà immediata comunicazione alla Regione.

Art. 12.

Conferenza locale per la sanità

1. I comuni esprimono il bisogno sanitario della popolazione. A tale fine in ciascuno dei comprensori socio-sanitari di cui all'articolo 5, comma 1, è istituita la conferenza locale per la sanità, composta dai sindaci dei comuni compresi nel comprensorio socio-sanitario. Per i comuni articolati nelle circoscrizioni di decentramento a norma dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, alla conferenza locale per la sanità partecipano il sindaco ed i presidenti dei consigli circoscrizionali.

2. La conferenza locale per la sanità ha sede presso la sede dell'azienda unità sanitaria locale ed è presieduta dal sindaco del comune o dal presidente della circoscrizione con maggior numero di abitanti.

3. Nei comprensori socio-sanitari nei quali siano compresi comuni, circoscrizioni, ovvero comuni e circoscrizioni in numero superiore a cinque, la conferenza locale per la sanità esercita le proprie funzioni attraverso un comitato di rappresentanza composto da cinque membri eletti nel suo seno.

4. Ai fini della rappresentanza di cui al comma 3, ciascun sindaco o presidente di consiglio circoscrizionale dispone di un numero di voti pari al numero degli abitanti residenti nel comune o nella circoscrizione arrotondato a cento per difetto o per eccesso, per frazioni, rispettivamente, inferiori e pari o superiori a cinquanta. I dati relativi alla popolazione devono essere riferiti all'ultimo censimento ufficiale.

5. I conteggi di cui al comma 4 sono effettuati a cura del sindaco o del presidente del consiglio circoscrizionale rispettivamente, del comune o della circoscrizione con maggior numero di abitanti, il quale provvede all'indizione delle elezioni. Le votazioni sono effettuate con voto limitato ad un solo nominativo. Risultano eletti i nominativi che hanno riportato il maggiore numero di voti. La proclamazione degli eletti è effettuata dal sindaco o dal presidente del consiglio circoscrizionale che ha indetto le elezioni.

6. Il comitato di rappresentanza che ha sede presso la sede della conferenza locale per la sanità, elegge nel suo seno il presidente a maggioranza dei componenti. Per la validità delle sedute è richiesta la maggioranza dei componenti, che si esprimono a maggioranza.

7. I sindaci e i presidenti dei consigli circoscrizionali possono delegare le proprie funzioni.

Art. 13.

Funzioni e relative modalità di esercizio della conferenza locale per la sanità

1. La conferenza locale per la sanità o il comitato di rappresentanza per la finalità di cui all'articolo 12, comma 1:

a) definisce, nell'ambito della programmazione regionale, le linee di indirizzo per l'impostazione programmatica delle attività dell'azienda unità sanitaria locale;

b) esamina il bilancio pluriennale di previsione e il bilancio di esercizio dell'azienda unità sanitaria locale e rimette alla Giunta regionale le relative osservazioni;

c) verifica l'andamento generale dell'attività dell'azienda unità sanitaria locale;

d) contribuisce alla definizione dei piani programmatici dell'azienda unità sanitaria locale;

e) trasmette le proprie valutazioni e propri suggerimenti al direttore generale e alla Giunta regionale che sono tenuti a fornire entro trenta giorni risposta motivata.

2. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la conferenza locale per la sanità o il comitato di rappresentanza, ove costituito, può prendere visione degli atti e dei documenti amministrativi e contabili dell'azienda unità sanitaria locale e chiedere notizie sull'andamento della stessa al direttore generale, al collegio dei revisori e alla Regione.

3. Il comitato di rappresentanza della conferenza locale per la sanità informa della propria attività la conferenza stessa ed acquisisce dai sindaci e dai presidenti dei consigli circoscrizionali le indicazioni sui bisogni sanitari della popolazione.

4. Per la stessa finalità di cui al comma 3, il presidente della conferenza locale per la sanità convoca annualmente una assemblea di tutti i sindaci e presidenti dei consigli circoscrizionali compresi nel territorio dell'azienda unità sanitaria locale.

Art. 14.

Conferenza sanitaria cittadina

1. Per i comuni articolati in circoscrizioni di decentramento, compresi nel territorio della azienda unità sanitaria locale è istituita una conferenza sanitaria cittadina composta dal sindaco che la presiede e da tutti i presidenti dei consigli circoscrizionali, con il compito di esprimere alla conferenza locale per la sanità e al relativo comitato di rappresentanza il bisogno sanitario complessivo della popolazione del comune.

Art. 15.

Direttore amministrativo e direttore sanitario

1. I servizi amministrativi e i servizi sanitari delle aziende unità sanitarie locali o ospedaliere sono diretti rispettivamente, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario.

2. Il direttore amministrativo e il direttore sanitario sono nominati con provvedimento motivato del direttore generale, con particolare riferimento alle capacità professionali in relazione alle funzioni da svolgere.

3. Per la nomina a direttore amministrativo sono richiesti i seguenti requisiti:

- età non superiore a 65 anni;
- laurea in discipline giuridiche o economiche;

4. Per la nomina a direttore sanitario sono richiesti i seguenti requisiti:

- età non superiore a 65 anni;
- laurea in medicina e chirurgia;
- idoneità nazionale di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

d) direzione tecnico-sanitaria in posizione apicale in enti o strutture sanitarie pubbliche ovvero in strutture sanitarie private di grande o media dimensione.

5. Al rapporto di lavoro del direttore amministrativo e del direttore sanitario si applica la disciplina prevista per il direttore generale, fatto salvo quanto previsto all'ultimo periodo del comma 9 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Il direttore amministrativo e il direttore sanitario cessano dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale e possono essere riconfermati.

7. Il direttore generale, con provvedimento motivato, dichiara la decadenza del direttore amministrativo o del direttore sanitario nei casi di sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità o di natura penale previste dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni nonché in caso di assenza o impedimento superiore a sei mesi. Il direttore generale, sempre con provvedimento motivato e previa contestazione degli addebiti, può sospendere, per la durata massima di sei mesi il direttore amministrativo o sanitario nei seguenti casi:

a) grave violazione di legge o dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione nell'ambito delle funzioni proprie e di quelle delegate;

b) gravi violazioni delle direttive impartite;

c) comportamenti che abbiano determinato risultati negativi nei servizi alla cui direzione sono preposti;

d) per altri gravi motivi.

8. Nei casi di particolare gravità, ovvero qualora le inadempienze che abbiano determinato la sospensione siano reiterate, il direttore generale può disporre, sempre con le predette modalità, la revoca del direttore amministrativo e del direttore sanitario.

Art. 16.

Funzioni del direttore sanitario e del direttore amministrativo

1. Il direttore sanitario e il direttore amministrativo svolgono le seguenti funzioni:

a) esprimono il parere al direttore generale sugli atti dello stesso, emanati per gli aspetti o le materie di competenza nonché su ogni altra questione che venga loro sottoposta;

b) svolgono le funzioni e adottano gli atti ad essi delegati dal direttore generale;

c) formulano, per le parti di competenza, proposte al direttore generale, ai fini della elaborazione dei piani pluriennali, dei programmi annuali e dei progetti di attività;

d) curano per quanto di competenza, l'attuazione dei programmi e dei piani dell'azienda attraverso i servizi alle proprie dipendenze;

e) esercitano i poteri di spesa nell'ambito delle deleghe ricevute dal direttore generale e degli imparti determinati dallo stesso;

f) determinano, informandone le organizzazioni sindacali, i criteri generali di organizzazione dei servizi, di rispettiva competenza, nell'ambito delle direttive ricevute dal direttore generale;

g) verificano e controllano l'attività dei dirigenti dei servizi e adottano i conseguenti provvedimenti, anche di carattere sostitutivo, riferendone al direttore generale, anche ai fini del controllo interno di cui al comma 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

h) svolgono ogni altra funzione attribuita loro dalle leggi e dai regolamenti.

2. Oltre agli atti indicati al comma 1, il direttore sanitario presiede il consiglio dei sanitari ed il direttore amministrativo esercita i poteri di spesa nell'ambito delle deleghe ricevute dal direttore generale e degli imparti determinati dallo stesso.

Art. 17.

Consiglio dei sanitari delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere - costituzione

1. Presso ciascuna azienda unità sanitaria locale e ospedaliera è istituito il consiglio dei sanitari, quale organo di consulenza tecnico-sanitaria.

2. Il consiglio dei sanitari dura in carica cinque anni ed è composto dai seguenti membri appartenenti al ruolo sanitario dell'azienda unità sanitaria locale:

a) il direttore sanitario dell'azienda unità sanitaria locale con funzioni di presidente;

b) cinque medici in servizio presso i presidi ospedalieri;

c) due medici in servizio presso i presidi territoriali;

d) un medico veterinario;

e) un operatore sanitario laureato non medico per ciascuna delle tabelle B, D, E, F e G del ruolo sanitario di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e successive modificazioni ed integrazioni;

f) un operatore professionale in rappresentanza del personale infermieristico di cui alla tabella I dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

g) un operatore professionale in rappresentanza del personale tecnico sanitario di cui alla tabella L dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

3. Nel consiglio dei sanitari delle aziende ospedaliere non sono rappresentati i medici in servizio presso i presidi territoriali ed i medici veterinari, mentre i rappresentanti dei medici ospedalieri di cui alla lettera b) del comma 2 sono elevati ad otto, di cui tre responsabili di dipartimento.

4. Il personale di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 2 deve essere in possesso di un'anzianità in ruolo di almeno cinque anni. Tale personale è eletto sulla base di liste distinte, formate, in ordine alfabetico, per ciascuna delle categorie da nominare nelle quali possono candidarsi gli operatori dell'azienda in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo.

5. Gli operatori di cui al comma 4 sono eletti dal personale appartenente alle corrispondenti tabelle riuniti in unico collegio elettorale. Ciascun elettore esprime, per ogni lista, un numero di nominativi pari a quello degli operatori da eleggere nell'ambito della lista stessa. Gli operatori di cui alle lettere f) e g) sono eletti dal personale appartenente alla rispettiva tabella con scheda limitata ad un solo nominativo.

6. Le elezioni per la nomina del consiglio dei sanitari sono indette dal direttore generale dell'azienda entro quarantacinque giorni dal suo insediamento e, in caso di rinnovo, almeno trenta giorni prima della scadenza del collegio. All'atto dell'indizione delle elezioni, il direttore generale fissa la data, le sedi e gli orari delle votazioni.

7. Per lo svolgimento delle elezioni, il direttore generale costituisce un ufficio elettorale composto dal direttore amministrativo, o suo delegato, con funzioni di presidente, e da quattro dipendenti dell'azienda estratti a sorte tra il personale appartenente ai ruoli non interessati alle elezioni, di cui uno con funzioni di segretario.

8. Le liste sono formate a cura dell'ufficio elettorale, almeno cinque giorni prima di quello fissato per le elezioni, sulla base delle candidature pervenute e risultate valide e sono affisse all'albo dell'azienda dal giorno della loro formazione e fino a quello delle elezioni compreso.

9. L'ufficio elettorale costituisce, nelle sedi ove avvengono le elezioni, seggi elettorali composti da tre scrutatori, di cui uno anche con funzioni di presidente ed uno di segretario, sorteggiati tra il personale che non risulti candidato nelle liste formate a norma del comma 8.

10. I seggi elettorali effettuano pubblicamente lo spoglio delle schede e redigono il processo verbale delle elezioni. Risultano eletti, per ciascuna lista, i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto il candidato più anziano di età.

11. Il direttore generale dell'azienda, in conformità ai risultati delle elezioni, proclamati dal presidente dell'ufficio elettorale, provvede alla nomina del consiglio dei sanitari. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno dei componenti elettivi, subentra il candidato che, nella medesima lista, risulti primo tra i non eletti.

Art. 18.

Consiglio dei sanitari, compiti e modalità di funzionamento

1. Il consiglio dei sanitari svolge attività di consulenza tecnico-sanitaria nei confronti del direttore generale.

2. Il consiglio dei sanitari esprime parere obbligatorio per gli aspetti tecnico-sanitari e di assistenza sanitaria concernenti:

a) le deliberazioni riguardanti i regolamenti di organizzazione e del personale nonché le piante organiche;

b) i provvedimenti in materia di organizzazione di istituzione o modificazione dei servizi;

c) i provvedimenti in materia di organizzazione dei servizi e delle relative attività;

d) i piani pluriennali, i programmi annuali e i progetti per specifiche attività;

e) i programmi di acquisto degli impianti e delle attrezzature sanitarie.

3. Il consiglio dei sanitari svolge, inoltre, i seguenti compiti:

a) esprime parere sulle tariffe per le prestazioni sanitarie rese a pagamento che non siano già predeterminate a livello nazionale o regionale;

b) formula proposte per il miglioramento dell'organizzazione dei servizi sanitari in funzione del conseguimento di una maggiore funzionalità ed efficienza degli stessi;

c) svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dalle leggi e dai regolamenti.

4. Il consiglio dei sanitari, nella prima seduta, elegge nel proprio seno, un vice presidente ed un segretario.

5. Il consiglio dei sanitari si riunisce almeno una volta al mese, su convocazione del presidente. È altresì convocato a richiesta di almeno cinque dei suoi componenti. Nella convocazione, da effettuarsi per iscritto, è indicato l'ordine del giorno della seduta.

6. Per la validità delle sedute del consiglio dei sanitari occorre la maggioranza dei componenti. Il collegio si esprime a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente o, in sua assenza, del vice presidente.

7. Il presidente può invitare a partecipare alle sedute, senza diritto di voto, in relazione alle specifiche questioni da trattare, altri operatori dell'azienda.

8. Qualora il consiglio dei sanitari non si esprime entro dieci giorni dalla richiesta, il parere si intende favorevole.

9. Le modalità di funzionamento del consiglio dei sanitari, per quanto non previsto dalla presente legge, sono stabilite nel regolamento di organizzazione della azienda.

Art. 19.

Distretti sanitari

1. I distretti sono articolazioni territoriali, organizzative e funzionali delle aziende unità sanitarie locali, con caratteristiche di autonomia economico-finanziaria, contabile e gestionale.

2. I distretti assicurano prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione e medicina legale nell'ambito dell'assistenza sanitaria di base e specialistica territoriale, sia mediante erogazione diretta, sia organizzando l'accesso dei cittadini ad altri presidi o strutture dell'azienda unità sanitaria locale.

3. L'individuazione della dimensione territoriale dei distretti in cui si articola ciascuna azienda unità sanitaria locale è determinata sulla base dei seguenti criteri:

a) ciascun distretto deve coincidere con uno o più comuni, ovvero con una o più circoscrizioni in cui il comune è suddiviso;

b) ciascun distretto deve comprendere, di norma, una popolazione non inferiore a 40.000 abitanti e nelle aree urbane non inferiore a 80.000 abitanti;

c) nelle aree montane l'ambito territoriale del distretto deve coincidere, ove possibile, con quello dei territori delle comunità montane ricadenti nella medesima provincia.

4. Nel caso in cui le circoscrizioni di decentramento presentino una consistenza di popolazione residente superiore a 80.000 abitanti, la definizione dei distretti e della loro organizzazione deve essere effettuata in modo tale da favorire l'accessibilità dei servizi da parte degli utenti.

5. I distretti svolgono, altresì, attività socio-assistenziali eventualmente gestite dall'azienda unità sanitaria locale per conto degli enti locali ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, assicurandone l'integrazione con le attività di assistenza sanitaria.

6. L'provvedimento di individuazione dei distretti è adottato dal direttore generale entro sessanta giorni dal suo insediamento, sentita la conferenza locale per la sanità, ed è trasmesso alla Giunta regionale per la verifica di conformità ai criteri previsti. Trascorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale provvede ad esercitare i poteri sostitutivi procedendo, contestualmente, alla risoluzione del contratto di lavoro del direttore generale.

7. Ad ogni distretto è preposto un responsabile medico a tempo pieno dell'area funzionale di prevenzione e sanità pubblica della disciplina di organizzazione dei servizi con le funzioni da stabilirsi con successivi provvedimenti regionali.

Art. 20.

Organizzazione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere

1. La Giunta regionale è delegata a disciplinare, con proprio atto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'organizzazione ed il funzionamento delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, nel rispetto dei seguenti criteri:

1) i servizi sono organizzati in dipartimenti;

2) l'articolazione dei servizi all'interno dei dipartimenti deve avvenire per funzioni omogenee;

3) l'organizzazione dei servizi e la gestione delle risorse devono essere improntati a flessibilità, anche mediante processi di riconversione professionale e di mobilità del personale e deve essere finalizzata al raggiungimento degli obiettivi prefissati;

4) tutto il personale deve collaborare per il raggiungimento dei risultati dell'attività dell'azienda e ne è corresponsabile;

5) gli orari di servizio, di apertura dei presidi ed uffici e di lavoro devono essere armonizzati con le esigenze dell'utenza;

6) deve essere assicurata la massima economia di gestione;

7) deve essere realizzata, nell'ambito di ciascun servizio e, se possibile, tra servizi, l'utilizzazione integrata di presidi, strutture e personale.

2. In attesa di provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere si avvalgono del modello organizzativo di cui all'art. 27 della legge regionale 7 gennaio 1987, n. 5 e successive modificazioni, integrazioni e attuazioni regolamentari, in quanto compatibili con la presente legge, con il decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni e con il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 21.

Personale

1. Per lo svolgimento dei propri compiti le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere si avvalgono del personale iscritto nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale secondo la disciplina contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e successive modificazioni nonché del personale a rapporto convenzionale.

2. Le piante organiche delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono deliberate dal direttore generale per quanto riguarda la consistenza qualitativa, in conformità ai ruoli e profili professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 così come modificati dal decreto legislativo n. 502 del 1992 per il ruolo sanitario e dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, per il ruolo amministrativo; per quanto riguarda la consistenza quantitativa, in conformità alla legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 22.

Formazione professionale

1. Le competenze dei centri didattici polivalenti di cui alla legge regionale 24 giugno 1980, n. 87, sono trasferite ad una apposita unità organizzativa delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.

2. Nell'ambito del regolamento delle aziende, è individuato il complesso delle attività formative di cui alla legge regionale 24 giugno 1980, n. 87, nonché i criteri e le modalità, anche organizzative, di svolgimento delle stesse.

3. Presso l'assessorato alla formazione professionale è costituita una commissione regionale per la formazione professionale per la programmazione delle attività formative del personale socio-sanitario sulla base di quanto previsto dalla programmazione regionale e nazionale.

4. La commissione di cui al comma 3 è costituita da tre dirigenti dell'assessorato alla formazione professionale, da tre dirigenti dell'assessorato alla sanità, e da un dirigente dell'assessorato ai servizi sociali nonché da un rappresentante di ciascuna delle università della Regione Lazio. La commissione è presieduta dall'assessore alla formazione professionale. Le funzioni di segretario della commissione sono assicurate da un funzionario dell'assessorato alla formazione professionale di livello non inferiore all'ottavo.

5. I direttori generali delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere propongono annualmente all'assessorato alla formazione professionale il piano annuale delle attività di formazione e aggiornamento degli operatori socio-sanitari sulla base degli indirizzi programmatici indicati dalla commissione regionale di cui ai commi precedenti.

6. Restano ferme le competenze della consulta regionale per la formazione degli operatori socio-sanitari al cui parere sono sottoposti i piani formativi predisposti dalla commissione regionale di cui ai commi precedenti.

Art. 23.

Patrimonio delle aziende unità sanitarie locali ed aziende ospedaliere

1. Tutti i beni mobili, immobili, ivi compresi quelli da reddito di cui all'articolo 24, e le attrezzature che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 502 del 1992, facevano parte del patrimonio dei comuni o delle province con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali, sono trasferiti al patrimonio delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. Sono parimenti trasferiti al patrimonio delle aziende unità sanitarie locali i beni di cui all'articolo 65, comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come sostituito dall'articolo 21 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638.

2. I suddetti beni di cui al comma 1 sono classificati in:

- a) beni destinati alla erogazione di servizi igienico-sanitari;
- b) beni destinati a fornire rendite patrimoniali nonché beni culturali ed artistico-monumentali.

3. I beni di cui alla lettera a) sono trasferiti alle aziende unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere con decreto del Presidente della Giunta regionale. Per i beni di cui alla lettera b) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24.

4. La Giunta regionale individua, con apposito provvedimento, le modalità per il trasferimento dei suddetti beni, nel rispetto della normativa che sarà emanata nella legge regionale concernente la contabilità delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.

Art. 24.

Gestione dei beni immobili da reddito

1. I beni immobili di cui alla lettera b) dell'articolo 23 sono trasferiti, con decreto del Presidente della Giunta regionale, alle aziende unità sanitarie locali secondo un criterio territoriale basato sull'ubicazione dei beni.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 costituisce titolo per l'apposita trascrizione dei beni che dovrà avvenire con esenzione, per gli enti interessati, di ogni onere relativo a imposte e tasse.

3. Per l'attuazione del comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 502 del 1992, con la partecipazione regionale agli organi statuari, le aziende unità sanitarie locali dovranno costituire, previa autorizzazione regionale, una società per azioni a prevalente capitale pubblico, cui affidare la gestione del patrimonio immobiliare da reddito nel rispetto di criteri di economicità ed efficienza e di valorizzazione e recupero del patrimonio culturale ed artistico-monumentale. Il consiglio regionale approva lo statuto della predetta società per azioni nonché la convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra le aziende unità sanitarie locali e la società stessa.

4. L'utile o la perdita di esercizio debbono essere ripartiti secondo le direttive ed il piano di riparto che sarà stabilito dalla Regione in relazione alla programmazione sanitaria regionale ed al riequilibrio territoriale dei servizi.

Art. 25.

Norme di salvaguardia

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino alla ridefinizione delle nuove piante organiche in conseguenza della costituzione delle nuove aziende, non possono essere ricoperti i posti vacanti delle posizioni funzionali apicali dei ruoli amministrativo, sanitario, professionale e tecnico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 «Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali» e successive modificazioni ed integrazioni, salvo deroga da approvare da parte della Giunta regionale per specifiche e documentate situazioni indifferibili in ordine alla funzionalità dei servizi e fatta salva la copertura per avviso di mobilità.

2. I concorsi già banditi per la copertura di posti, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge non siano iniziate le prove di esame, sono revocati. La Giunta regionale può escludere dalla revoca concorsi già banditi per i posti non connessi alla riorganizzazione degli ambiti territoriali e al conseguente riordino della rete ospedaliera.

3. A decorrere dalla stessa data, non possono essere utilizzate le graduatorie per la copertura dei posti vacanti. La Giunta regionale può autorizzare, in via eccezionale, l'utilizzazione di graduatorie relative a posti non connessi con la riorganizzazione degli ambiti territoriali e con il conseguente riordino della rete ospedaliera. La Giunta regionale può, altresì autorizzare l'utilizzo delle graduatorie per il conferimento di incarichi temporanei non rinnovabili della durata di otto mesi, per esigenze di carattere straordinario.

Art. 26.

Riorganizzazione delle unità sanitarie locali

1. I direttori generali, nominati ai sensi della presente legge, provvedono a realizzare la progressiva trasformazione e riorganizzazione delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere, adottando tutti i necessari provvedimenti. I direttori generali provvedono in particolare:

- a) alla riorganizzazione della rete dei distretti socio-sanitari quale ambito per il decentramento gestionale e amministrativo di funzioni e di attività, per la organizzazione, lo svolgimento e

l'integrazione funzionale delle attività di base nonché all'individuazione di aree sovradistrettuali, di norma coincidenti con i comprensori socio-sanitari di cui alla deliberazione del Consiglio regionale del 23 aprile 1980, n. 913, così come modificata con deliberazione dello stesso Consiglio regionale del 15 luglio 1987, n. 394, per l'erogazione delle prestazioni di secondo livello;

b) alla successione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere nei rapporti giuridici facenti capo delle unità sanitarie locali preesistenti, nonché alla rievazione dei rapporti giuridici attivi e passivi da ricondurre alla titolarità delle aziende ospedaliere da costituire a norma della presente legge e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) alla riorganizzazione dei servizi ai fini di realizzare una maggiore funzionalità ed economicità della gestione;

d) all'utilizzazione del personale confluito nelle aziende unità sanitarie locali, con particolare riguardo alla nomina dei dirigenti, in conformità alla vigente normativa, alla ricognizione delle dotazioni organiche del personale e alla formazione di progetti del personale stesso ai fini della costituzione delle aziende ospedaliere nonché dell'attuazione della legge regionale 20 settembre 1993, n. 55, di riequilibrio della rete ospedaliera, ricorrendo ai previsti processi di mobilità;

e) all'utilizzazione e ricognizione dei beni mobili ed immobili, alla individuazione di quelli da conferire alle aziende ospedaliere nonché alla formazione delle nuove scritture inventariali;

f) alla gestione contabile e finanziaria mediante unificazione dei bilanci afferenti alle precedenti unità sanitarie locali.

2. Per le finalità di cui al comma 1 nonché per la definizione dei rapporti giuridici ed economici afferenti alle precedenti gestioni, la Giunta regionale emana direttive vincolanti nei confronti dei direttori generali e, in caso di inadempimento, esercita i conseguenti poteri sostitutivi.

3. Nella fase transitoria le funzioni di collegio dei revisori delle aziende unità sanitarie locali sono svolte dal collegio dei revisori delle unità sanitarie locali che, tra quelle confluite nella nuova azienda, ha amministrato e gestito, nell'esercizio finanziario 1993, il maggior volume di risorse finanziarie di parte corrente.

4. Il servizio di tesoreria, nella fase transitoria, è svolto in regime di cootesoreria dagli istituti tesoriani in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. L'istituto capofila sarà quello della unità sanitaria locale che ha gestito, nell'esercizio 1993, il maggior volume di risorse di parte corrente.

Art. 27.

Funzioni di prevenzione e controllo ambientale

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito nella legge 21 gennaio 1994, n. 61, con separato provvedimento legislativo verranno disciplinati:

a) le modalità di esercizio della attività di prevenzione e controllo ambientale già di competenza delle unità sanitarie locali e, in particolare, dei presidi multinazionali di prevenzione di cui alla legge regionale 12 febbraio 1988, n. 9;

b) i principi di organizzazione del dipartimento di prevenzione delle unità sanitarie locali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni e le relative modalità di collegamento con le strutture di prevenzione e controllo ambientale nonché con l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana.

Art. 28.

Norme per il trasferimento di beni, presidi, servizi e personale

1. La Giunta regionale con propria deliberazione adotta tutte le misure necessarie al trasferimento dei beni, presidi, servizi, nonché dei rapporti attivi e passivi delle unità sanitarie locali preesistenti alle aziende costituite ai sensi degli articoli 5 e 6 della presente legge.

2. Ove sia necessario effettuare un riparto di beni, presidi e servizi tra più aziende, gli stessi sono ripartiti secondo la loro collocazione territoriale e le attività, fatto salvo quanto previsto all'articolo 26 nella prima attuazione della presente legge.

3. Con la stessa deliberazione il personale è provvisoriamente assegnato all'azienda al cui ambito territoriale o di attività afferiscono i presidi, servizi od uffici presso i quali il personale stesso presta la propria attività alla data di decorrenza della costituzione della relativa azienda.

4. Per il personale appartenente agli organigrammi dei servizi a direzione centralizzata (del ruolo sanitario, amministrativo, tecnico e professionale) le cui attività sono ripartite tra più aziende di nuova costituzione, l'assegnazione sarà operata d'intesa tra i direttori generali.

5. Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in posizione di comando ovvero di assegnazione provvisoria presso una azienda unità sanitaria locale o una azienda ospedaliera diversa da quella di appartenenza è inquadrato a domanda da presentarsi entro sessanta giorni, nell'organico della azienda unità sanitaria locale o azienda ospedaliera presso la quale presta servizio, a condizione, però, della disponibilità del posto in organico vacante, di qualifica corrispondente a quella rivestita dall'interessato, fatto salvo quanto previsto all'articolo 25.

6. Ai fini della rideterminazione delle piante organiche delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, è istituita una conferenza dei direttori generali delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere presieduta dall'assessore regionale alla sanità, la quale è tenuta a consultare le organizzazioni sindacali del personale del servizio sanitario nazionale maggiormente rappresentative a livello regionale.

Art. 29.

Provvedimenti adottati

1. Sono fatti salvi i provvedimenti della Giunta regionale adottati antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge ai fini della presentazione delle domande di disponibilità alla nomina di direttore generale delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

Art. 30.

Norma finale

1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge si applicano alle aziende unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere, in quanto compatibili, le norme statali e regionali vigenti.

Art. 31.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 16 giugno 1994

PROGETTI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto l'8 giugno 1994.

95R0187

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1994, n. 19.

Modificazioni alla legge regionale approvata nella seduta del 20 aprile 1994 concernente: «Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere».

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 6 al Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 17 del 23 giugno 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale approvata nella seduta del 20 aprile 1994 concernente: «Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere», è soppresso.

2. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale approvata nella seduta del 20 aprile 1994 concernente: «Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere», le parole: «La Giunta regionale, in particolare» sono sostituite dalle seguenti: «Fatte salve le competenze del Consiglio regionale, la Giunta regionale, nei confronti delle aziende di cui all'articolo 1».

3. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale approvata nella seduta del 20 aprile 1994 concernente: «Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere», è aggiunta la seguente:

«e-bis) esercita ogni altra funzione ad essa attribuita dalla legge.»

Art. 2.

1. Al comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale approvata nella seduta del 20 aprile 1994 concernente: «Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere», le parole: «procedere al rinnovo del contratto con la stipula di apposito atto» sono sostituite con: «disporre il rinnovo del contratto a norma del comma 4».

Art. 3.

1. Al comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale approvata nella seduta del 20 aprile 1994 concernente: «Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere», dopo le parole: «Ministero del tesoro» sono aggiunte: «nel caso di aziende ospedaliere il cui bilancio di previsione comporti un volume di spesa di parte corrente superiore ai 200 miliardi, il collegio dei revisori è integrato come al comma 2».

Art. 4.

1. All'articolo 13 della legge regionale approvata nella seduta del 20 aprile 1994 concernente: «Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere», è aggiunto il seguente comma:

«4-bis. Per l'attuazione dell'articolo 12 e del presente articolo e per quanto non previsto, la conferenza locale per la sanità adotta un apposito regolamento.»

Art. 5.

1. Al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale approvata nella seduta del 20 aprile 1994 concernente: «Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere», le parole: «ed il direttore amministrativo esercita i poteri di spesa nell'ambito delle deleghe ricevute dal direttore generale e degli importi determinati dallo stesso», sono soppresse.

Art. 6.

1. Il comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale approvata nella seduta del 20 aprile 1994 concernente: «Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere», è così sostituito:

«2. Le piante organiche delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono deliberate dal direttore generale, per quanto riguarda la consistenza qualitativa, in conformità ai ruoli e profili professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, così come modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni; per quanto riguarda la consistenza quantitativa, le stesse piante organiche sono deliberate in conformità alla legge 24 dicembre 1993, n. 537».

Art. 7.

1. Al comma 6 dell'articolo 22 della legge regionale approvata nella seduta del 20 aprile 1994 concernente: «Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere», le parole: «sono sottoposti i piani formativi predisposti dalla commissione regionale di cui ai commi precedenti», sono sostituite dalle seguenti: «sono sottoposti i piani formativi predisposti dall'assessorato alla formazione professionale avvalendosi della commissione regionale di cui ai commi precedenti.»

Art. 8.

1. Il comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale approvata nella seduta del 20 aprile 1994 concernente: «Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere», è sostituito dal seguente:

«3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla rideterminazione delle nuove piante organiche delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere l'utilizzazione delle graduatorie per la copertura dei posti vacanti è effettuata nel rispetto della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, previa autorizzazione della Giunta regionale.»

Art. 9.

1. L'articolo 26 della legge regionale approvata nella seduta del 20 aprile 1994 concernente: «Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere», è così sostituito:

«Art. 26.

Riorganizzazione delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere

1. I direttori generali, nominati ai sensi della presente legge, provvedono a realizzare la progressiva trasformazione e riorganizzazione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, adottando tutti i necessari provvedimenti. Ai predetti fini la Giunta regionale impartisce apposite direttive per:

a) la riorganizzazione della rete dei distretti socio-sanitari a norma dell'articolo 11 nonché l'individuazione di aree sovradistrettuali, di norma coincidenti con i comprensori socio-sanitari di cui alla deliberazione del Consiglio regionale del 23 aprile 1980, n. 913, così come modificata con deliberazione dello stesso Consiglio regionale del 15 luglio 1987, n. 394, per l'erogazione delle prestazioni di secondo livello;

b) alla riorganizzazione dei servizi ai fini di realizzare una maggiore funzionalità ed economicità della gestione;

c) la successione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, secondo le rispettive competenze, nei rapporti giuridici ed economici facenti capo alle unità sanitarie locali preesistenti;

d) la ricognizione delle dotazioni organiche del personale delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, anche in attuazione della legge regionale 20 settembre 1993, n. 55, ricorrendo anche ai previsti processi di mobilità nonché la nomina dei dirigenti in conformità alla vigente normativa;

e) l'utilizzazione e ricognizione dei beni mobili ed immobili nonché alla formazione delle nuove scritture inventariali in relazione a quanto previsto agli articoli 23 e 24;

f) la gestione contabile e finanziaria con riferimento ai bilanci afferenti alle precedenti unità sanitarie locali.

2. La Giunta regionale, in caso di inadempimento dei direttori generali, esercita i conseguenti poteri sostituitivi.»

Art. 10.

1. L'articolo 28 della legge regionale approvata nella seduta del 20 aprile 1994 concernente: «Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere», è così sostituito:

«Art. 28.

Norme transitorie

1. Fino all'emanazione della direttiva della Giunta regionale di cui all'articolo 26:

a) i beni, i presidi e i servizi afferenti alle unità sanitarie locali preesistenti sono provvisoriamente assegnati alle aziende unità sanitarie locali o alle aziende ospedaliere secondo la loro collocazione territoriale e le attività;

b) il personale delle unità sanitarie locali preesistenti, è provvisoriamente assegnato all'azienda al cui ambito territoriale afferiscono i presidi, servizi od uffici presso i quali il personale stesso presta la propria attività alla data di decorrenza della costituzione della relativa azienda. Per il personale le cui attività sono ripartite tra più aziende l'assegnazione sarà operata d'intesa tra i direttori generali, individuando anche forme di provvisoria collaborazione.

2. Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in posizione di comando presso una azienda unità sanitaria locale o una azienda ospedaliere diversa da quella di appartenenza, è inquadrato, a domanda da presentarsi entro sessanta giorni, nell'organico dell'azienda unità sanitaria locale o azienda ospedaliere presso la quale presta servizio, a condizione della disponibilità del posto in organico vacante, di qualifica corrispondente a quella rivestita dall'interessato, fatto salvo quanto previsto all'articolo 25.

3. Ai fini della rideterminazione delle piante organiche delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, è istituita una conferenza dei direttori generali delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere presieduta dall'assessore regionale alla sanità, la quale è tenuta a consultare le organizzazioni sindacali del personale del servizio sanitario maggiormente rappresentative a livello regionale.

4. Fino alla nomina del collegio dei revisori a norma dell'articolo 10, le funzioni di collegio dei revisori delle aziende unità sanitarie locali sono svolte dal collegio dei revisori delle unità sanitarie locali che, tra quelle confluite nella nuova azienda da amministrato e gestito, nell'esercizio finanziario 1993, il maggiore volume di risorse finanziarie di parte corrente.

5. Il servizio di tesoreria, nella fase transitoria, è svolto in regime di coesistenza dagli istituti tesorieri in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. L'istituto capofila sarà quello della unità sanitaria locale che ha gestito nell'esercizio 1993, il maggiore volume di risorse di parte corrente.»

Art. 11.

1. L'articolo 30 della legge regionale approvata nella seduta del 20 aprile 1994 concernente: «Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere», è così sostituito:

«Art. 30.

Norma finale

1. Nella legge regionale concernente la contabilità delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sarà emanata la normativa sui controlli sulle aziende stesse. Fino alla data di entrata in vigore della legge predetta e salvo quanto previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

2. Per quanto non disposto dalla presente legge, continuano ad applicarsi alle aziende unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere, in quanto compatibili, le norme statali e regionali riferite alle preesistenti unità sanitarie locali.»

Art. 12.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 16 giugno 1994

PROIETTI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto l'8 giugno 1994.

95R0169

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1994, n. 20.

Provvedimenti per favorire la ricerca, la sperimentazione e la cura della sclerosi multipla.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 6 al Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 17 del 23 giugno 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione promuove iniziative volte alla ricerca, alla sperimentazione e alla cura della sclerosi multipla.

Art. 2.

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 1, la Regione assegna un finanziamento annuale:

1) al policlinico Gemelli «Università Cattolica del Sacro Cuore» da destinare anche alla sperimentazione e alla somministrazione ai pazienti dei farmaci ritenuti necessari a prevenire gli effetti progressivi e invalidanti della malattia;

2) all'Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM) per finanziare la ricerca scientifica.

Art. 3.

1. Per l'anno 1994 è assegnata la somma di lire 500 milioni al policlinico Gemelli «Università Cattolica del Sacro Cuore» e la somma di lire 300 milioni all'AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) a valere sul capitolo n. 41120 e n. 41122 del bilancio di previsione 1994. Per gli esercizi successivi si provvederà con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 16 giugno 1994

PROIETTI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto l'8 giugno 1994.

95R0189

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1994, n. 21.

Contributo della Regione Lazio alle spese di gestione e di esercizio del sistema di depurazione a protezione del lago di Bolsena a favore del Consorzio di Bacino del Lago di Bolsena (Co.Ba.L.B.).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 13 del 30 giugno 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Al fine di salvaguardare la qualità delle acque del lago di Bolsena, la Regione contribuisce alle spese ed agli oneri sostenuti dal Consorzio di Bacino del Lago di Bolsena per la gestione e l'esercizio del sistema di depurazione a protezione del lago, costituito da un impianto di depurazione, fognatura circumpaleale e relative stazioni di sollevamento.

Art. 2.

Norma finanziaria modalità di erogazione del contributo

1. Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge e ad integrazione di quanto viene introitato dal consorzio (Co.Ba.L.B.) sulla base delle tariffe di legge per il servizio di depurazione delle acque di scarico, è autorizzata per l'anno 1993 la spesa di lire 1.000 milioni che sarà iscritta in termini di competenza al capitolo n. 51435, del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993 denominato: «Contributo della Regione Lazio alle spese di gestione e di esercizio del sistema di depurazione del lago di Bolsena a favore del Consorzio di Bacino del Lago di Bolsena (Co.Ba.L.B.).».

2. Alla copertura dell'onere di lire 1 miliardo si provvede mediante utilizzo della posta di pari importo iscritta al capitolo n. 59002, lettera e) dell'elenco n. 4 allegato al bilancio 1992.

3. Il Co.Ba.L.B. è autorizzato ad utilizzare il contributo anche per le spese di allaccio dei servizi (ENEL, SIP, ed altro) e le spese notarili e tecniche connesse con le pratiche di espropriazione ed asservimento delle aree necessarie. Per gli anni successivi, tale contributo, sarà determinato sulla base delle disponibilità di bilancio.

4. Il Consorzio (Co.Ba.L.B.) è tenuto a presentare all'assessorato lavori pubblici della Regione, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, un rendiconto economico sull'utilizzo dei fondi erogati.

5. L'erogazione del contributo avverrà con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 20 giugno 1994

PROIETTI

Il visto del Commissario di Governo è stato apposto il 9 giugno 1994.

95R0190

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1994, n. 22.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale approvata nella seduta del 9 marzo 1994 concernente: «Contributo della Regione Lazio alle spese di gestione e di esercizio del sistema di depurazione a protezione del lago di Bolsena a favore del Consorzio di Bacino del Lago di Bolsena (Co.Ba.L.B.).».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 13 del 30 giugno 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 2 della legge regionale approvata nella seduta del 9 marzo 1994 concernente: «Contributo della Regione Lazio alle spese di gestione e di esercizio del sistema di depurazione a protezione del lago di Bolsena del Consorzio di Bacino del Lago di Bolsena (Co.Ba.L.B.)» è così sostituito:

Art. 2.

1. Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge e ad integrazione di quanto viene introitato dal consorzio (Co.Ba.L.B.) sulla base delle tariffe di legge per il servizio di depurazione delle acque di scarico, è autorizzata per l'anno 1994 la spesa di lire 1.000 milioni che sarà iscritta al capitolo n. 51430 che viene istituito nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994 denominato: «Contributi della Regione Lazio alle spese di gestione e di esercizio del sistema di depurazione del lago di Bolsena (Co.Ba.L.B.)».

2. Alla copertura della spesa si provvederà mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 31303 del bilancio regionale per il medesimo anno 1994.

3. Il Co.Ba.L.B. è autorizzato ad utilizzare il contributo anche per le spese di allaccio ai servizi (ENEL, SIP, ed altro) e le spese notarili e tecniche connesse con le pratiche di espropriazione ed asservimento delle aree necessarie. Per gli anni successivi, tale contributo, sarà determinato sulla base delle disponibilità di bilancio.

4. Il Consorzio (Co.Ba.L.B.) è tenuto a presentare all'assessorato regionale ai lavori pubblici, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, un rendiconto economico sull'utilizzo dei fondi erogati.

5. L'erogazione del contributo avverrà con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 20 giugno 1994

PROIETTI

Il visto del Commissario di Governo è stato apposto il 9 giugno 1994.

95R0191

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1994, n. 23.

Contributo al comune di Velletri per l'acquisizione del Teatro Artemisio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 18 del 30 giugno 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione al fine di promuovere l'acquisizione dell'edificio denominato «Teatro Artemisio» di Velletri di valore storico-ambientale, da destinare ad uso socio-culturale concede al comune di Velletri un contributo in conto capitale fino ad un massimo di L. 1.500.000.000. L'edificio acquisito entrerà a far parte del patrimonio indisponibile del comune che provvederà alla gestione secondo le procedure stabilite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 2.

1. Per accedere al finanziamento il comune di Velletri a pena di decadenza del finanziamento deve presentare all'assessorato regionale alla cultura la richiesta corredata degli atti amministrativi necessari entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il dirigente del settore competente dopo aver esaminato la documentazione amministrativa, acquisito dal comune il parere sulla congruità del prezzo, provvede alla liquidazione del contributo.

Art. 3.

1. Per l'applicazione della presente legge e degli oneri derivanti, è autorizzata per l'anno 1994 la spesa di lire 1.500 milioni che viene iscritta nel capitolo di nuova istituzione n. 44212 del medesimo bilancio denominato: «Spese per l'acquisizione del Teatro Artemisio di Velletri».

2. Alla copertura dell'onere suddetto si fa fronte mediante la riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto per l'anno 1994, fondo globale, al capitolo n. 49002, elenco n. 4, lettera B) del bilancio 1994.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 20 giugno 1994

PROIETTI

Il visto del Commissario di Governo è stato apposto il 10 giugno 1994.

95R0192

LEGGE REGIONALE 22 giugno 1994, n. 24.

Modifiche all'articolo 39 della legge regionale 30 novembre 1987, n. 53, concernente: «Norme per la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento delle commissioni provinciali e della commissione regionale per l'artigianato».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 18 del 30 giugno 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 39 della legge regionale 30 novembre 1987, n. 53, concernente: «Norme per la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento delle commissioni provinciali e della commissione regionale per l'artigianato» è sostituito dal seguente:

«Art. 39.

Illeciti e sanzioni

1. Ai trasgressori delle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, è inflitta la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro nei casi e nelle misure seguenti:

a) per omessa presentazione di domande di iscrizione: da L. 300.000 a L. 3.000.000;

b) per omessa presentazione di denuncia di modifica o cancellazione: da L. 100.000 a L. 1.000.000;

c) per presentazione oltre i termini della domanda di iscrizione: L. 300.000; se il ritardo non supera i trenta giorni dalla scadenza del termine la sanzione viene ridotta a L. 60.000;

d) per presentazione oltre i termini di denuncia di modifica o cancellazione: L. 100.000; se il ritardo non supera i trenta giorni dalla scadenza del termine la sanzione viene ridotta a L. 30.000;

e) per dichiarazioni contenenti dati erronei: da L. 20.000 a L. 60.000;

f) per dichiarazioni non veritiere determinanti ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane: da L. 300.000 a L. 3.000.000;

g) per uso non consentito di riferimenti all'artigianato: da L. 500.000 a L. 3.000.000.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 22 giugno 1994

PROIETTI

Il visto del Commissario di Governo è stato apposto il 14 giugno 1994.

95R0193

LEGGE REGIONALE 22 giugno 1994, n. 25.

Modifiche ed integrazioni alla Tabella «A» allegata alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36, concernente: «Strutture ed organizzazione regionale».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 18 del 30 giugno 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nella tabella «A» allegata alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

1) Settore 55°:

le parole «Ufficio 3° "Assistenza farmaceutica"» sono sostituite dalle parole: «Ufficio 3° "Assistenza farmaceutica, determinazione piante organiche sedi farmaceutiche e concorsi per farmacie"»;

2) Settore 58°:

la lettera b) «curare le piante organiche ed i concorsi per le farmacie» viene soppressa;

la lettera c) diventa lettera b);

le parole: «Ufficio 2° "Dotazione organica dei presidi, servizi e strutture del Servizio sanitario nazionale"» sono sostituite dalle parole: «Ufficio 2° "Dotazione organica di presidi, servizi e strutture del Servizio sanitario nazionale, con esclusione delle piante organiche delle farmacie"»;

le parole: «Ufficio 4° "Concorsi e trasferimento del personale del Servizio sanitario nazionale - Concorsi per le farmacie"» sono sostituite dalle parole: «Ufficio 4° "Concorsi e trasferimenti del personale del servizio sanitario nazionale"».

La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino Ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 22 giugno 1994

PROIETTI

Il visto del Commissario di Governo è stato apposto il 14 giugno 1994.

95R0194

REGIONE SICILIA

DECRETO PRESIDENZIALE 5 maggio 1994, n. 45.

Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento delle commissioni provinciali dell'artigianato della Sicilia.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 57 del 19 novembre 1994)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge n. 443 dell'8 agosto 1985;

Vista la legge regionale n. 3 del 18 febbraio 1986;

Considerato che, a termini dell'art. 11 della legge regionale n. 3/86, le norme di organizzazione e funzionamento delle commissioni provinciali per l'artigianato vanno stabilite con apposito decreto;

Sentita la Commissione regionale per l'artigianato nella seduta del 24 novembre 1989;

Considerato, altresì, che la III Commissione legislativa «Attività produttive» dell'assemblea regionale siciliana ha espresso parere favorevole n. 875/III nella seduta del 18 aprile 1991;

Preso atto che il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha espresso parere favorevole n. 306/92 nella seduta del 16 novembre 1993;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 103 del 30 marzo 1994;

Su proposta dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Sede

Ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, nelle more del riordinamento degli enti locali le commissioni provinciali dell'artigianato hanno sede presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della Sicilia.

Art. 2.

Compti

Ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, le commissioni provinciali dell'artigianato svolgono le funzioni relative:

a) alla tenuta dell'albo provinciale delle imprese artigiane ed all'accertamento dei requisiti di cui all'art. 6 della legge regionale n. 3/86, ivi comprese quelle previste in materia di assicurazione obbligatoria assistenziale e previdenziale.

A tal fine, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 3/86, hanno facoltà di disporre accertamenti d'ufficio ed effettuano ogni trenta mesi la revisione dell'albo provinciale;

b) al riconoscimento della qualifica professionale per quanto concerne le attività di barbieri, parrucchiere e mestieri affini di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 161 e successive modifiche ed integrazioni, nonché agli adempimenti previsti dalla cennata normativa;

c) alla formulazione del parere tecnico-produttivistico sulle pratiche di concessione di contributi in conto capitale alle imprese artigiane ai sensi della vigente legislazione regionale;

d) alla formulazione del parere previsto dall'art. 57 della legge regionale n. 3/86 in materia di manifestazioni fieristiche sovracomunali organizzate nel territorio regionale e specializzate esclusivamente nel settore delle produzioni artigiane;

e) agli adempimenti elettorali per il rinnovo delle commissioni stesse, indicate dall'art. 14 della legge regionale n. 3/86 e dal regolamento elettorale approvato con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca n. 1123 del 25 novembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 61 del 20 dicembre 1986;

f) alla formulazione di pareri, di proposte dirette a tutelare, migliorare, sviluppare ed incentivare le attività artigiane della provincia, nonché relativi ed altri eventuali compiti che potranno derivare dalla legislazione regionale.

Art. 3.

Ufficio di segreteria

Ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 3/86, l'attività di segreteria della commissione provinciale dell'artigianato è assicurata dalla competente camera di commercio. A tal fine, questa dovrà mettere a disposizione della stessa un adeguato numero di locali, idonee attrezzature comprendenti macchine da scrivere fotocopiatrici, calcolatrici, telefoni, fax e collegamento autonomo con il CERVED.

Art. 4.

Composizione dell'ufficio di segreteria

La segreteria della commissione provinciale dell'artigianato è diretta da un funzionario della camera di commercio con qualifica non inferiore ad assistente assegnato alla C.P.A., previo gradimento della stessa C.P.A., ed è composto da un numero di impiegati camerati, comprensivo anche di archivisti, dattilografi ed eventualmente stenodattilografi, idoneo ad assicurare la piena funzionalità dell'organismo, rapportato al numero delle aziende iscritte all'albo e, comunque, con non meno di 4 unità fino a 2.500 aziende e l'unità aggiuntiva per ogni 1.000 aziende in più o frazione. Il personale viene assegnato alla C.P.A. ed opera alle dipendenze funzionali del presidente della C.P.A. secondo quanto disposto dal successivo art. 7.

Art. 5.

Compiti dell'ufficio di segreteria

L'ufficio di segreteria provvede:

- agli adempimenti relativi alla ricezione, alla protocollazione ed alla custodia degli atti;
- agli adempimenti per l'istruttoria preliminare delle pratiche al fine soprattutto di accertarne la completezza della documentazione;
- agli adempimenti necessari per eseguire le disposizioni di convocazione della commissione e di compilazione dell'ordine del giorno dei lavori della commissione stessa;
- agli adempimenti connessi alla tenuta dei verbali delle riunioni della commissione;
- alla comunicazione all'interessato che sulla richiesta dallo stesso avanzata è stata iniziata la fase istruttoria, vincolante per la C.P.A. e comprendente gli accertamenti previsti dalla legge regionale n. 1/1979 e dalle leggi 13 settembre 1982, n. 646 e 23 dicembre 1982, n. 936;
- alla notifica all'interessato, entro il termine indicato dall'art. 8 della legge regionale n. 3/85, della decisione adottata dalla commissione in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione di imprese artigiane dall'albo provinciale;
- all'esecuzione di accertamenti disposti dalla commissione in tema di verifica dei requisiti indicati dal 1° comma dell'art. 8 della legge regionale n. 3/86;
- ad ogni altro adempimento necessario per assicurare il funzionamento della commissione e per l'espletamento dei compiti ad essa assegnati.

Art. 6.

Insiediamento

Ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 3/86, entro 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del decreto di costituzione, la commissione è convocata, per la prima volta, dal presidente della commissione provinciale uscente.

Decorso infruttuosamente tale termine, alla convocazione provvederà il componente eletto più anziano di età.

Nella riunione di insediamento della commissione la presidenza provvisoria viene assunta dal componente eletto più anziano di età.

Ai sensi dell'art. 62 del regolamento elettorale approvato con decreto n. 1123 del 25 novembre 1986, nella sua prima seduta la commissione, prima di deliberare su ogni altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare l'ineleggibilità di essi quando sussista una delle cause previste dall'art. 11 dello stesso regolamento.

Nella stessa riunione essa elegge il proprio presidente ed il vice presidente, scegliendoli tra i componenti indicati dalla lettera a) dell'art. 10 della legge regionale n. 3/86.

Art. 7.

Presidente e vice presidente

Il presidente rappresenta la commissione ed assicura il buon andamento dei lavori, indice le riunioni e disciplina le discussioni, fissa gli argomenti da trattare in ogni riunione, firma gli atti, i documenti e le comunicazioni della commissione, provvede alle operazioni elettorali per il rinnovo della commissione stessa.

Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

In caso di dimissioni del presidente, il vice presidente deve, entro dieci giorni dalla data delle dimissioni, convocare la commissione per deliberare sull'accoglimento o meno delle stesse e per l'eventuale elezione del nuovo presidente.

Analogamente provvede il presidente in caso di dimissioni del vice presidente.

Nel caso di dimissioni di entrambi provvede nei termini sopra indicati il componente eletto più anziano di età.

Per l'elezione del presidente e del vice presidente si adotta la votazione per scrutinio segreto.

Per l'elezione del presidente e del vice presidente è richiesta, nella prima e seconda votazione, la maggioranza degli aventi diritto al voto, mentre nelle successive votazioni risulteranno eletti i componenti che avranno ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti aventi diritto al voto.

Le schede bianche e nulle si compulano per determinare la maggioranza dei votanti.

Art. 8.

Convocazione

La commissione si riunisce presso la camera di commercio, industria artigianato ed agricoltura almeno una volta al mese.

È convocata dal presidente ed in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo dal vice presidente.

Qualora le esigenze lo consigliano, il presidente stabilisce un piano di convocazione a scadenza fissa.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 1/3 dei membri aventi diritto al voto deliberativo.

In tal caso il presidente è tenuto a convocare la commissione per una riunione che deve avere luogo entro 10 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

La lettera di convocazione deve indicare la data, il luogo, l'ora della riunione e l'oggetto degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, deve essere inviata al domicilio dei membri della commissione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

Nel caso di urgenza è sufficiente un preavviso di ventiquattro ore, con un mezzo atto ad assicurare la ricezione dell'avviso.

Art. 9.

Ordine del giorno

Per ogni seduta il presidente stabilisce l'ordine del giorno contenente gli argomenti da trattare.

Nel caso di convocazione della commissione secondo il piano a scadenza fissa di cui all'art. 8, la commissione tratterà le pratiche i cui atti istruttori siano pervenuti almeno 48 ore prima della seduta.

L'elenco delle pratiche da trattare nella riunione, che costituisce parte integrante del relativo verbale, deve essere posto a disposizione dei componenti della commissione almeno 48 ore prima dello svolgimento della riunione.

Esso deve contenere i seguenti elementi:

a) gli estremi del protocollo in arrivo dell'istanza e di classificazione della pratica;

b) l'oggetto, trascritto in modo da consentire una corretta individuazione della pratica stessa.

Art. 10.

Quorum

La commissione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti aventi diritto a voto deliberativo previsti dalla legge.

La commissione, fatto salvo quanto previsto allo art. 7 del presente regolamento, decide a maggioranza assoluta dei componenti presenti e con votazione palese.

A parità di voti, prevale quello del presidente.

Art. 11.

Verbali delle sedute

Assiste alle riunioni della commissione con il compito di redigere il verbale il responsabile dell'ufficio di segreteria della commissione.

Il segretario della commissione compila per ciascuna seduta il relativo verbale, nel quale devono essere indicati:

a) le presenze dei componenti della commissione e le assenze, anche momentanee, degli stessi;

b) il voto contrario o l'astensione dei componenti;

c) eventuali interventi o altro, che i componenti dovessero richiedere che venga inserito a verbale.

Il verbale viene firmato dal presidente e dal segretario.

I verbali delle sedute sono raccolti in apposito registro e custoditi a cura del segretario della commissione.

I componenti della commissione possono prendere visione in ogni momento dei verbali delle sedute.

Il verbale della seduta viene approvato nella riunione immediatamente successiva a quella cui si riferisce.

Art. 12.

Delle riunioni della commissione

Trascorsa un'ora dall'orario indicato nell'avviso di convocazione, ove non sia stato raggiunto il numero legale di cui all'art. 10 del presente regolamento, il presidente, o chi ne fa le veci, dichiara deserta la riunione ed il segretario, o chi lo sostituisce, redige immediato verbale della riunione.

Le sedute della commissione hanno inizio dopo che il presidente ha constatato la presenza del quorum richiesto.

Il segretario procede alla lettura del verbale della riunione precedente per la relativa approvazione.

Nella riunione verranno trattati gli argomenti indicati nell'ordine del giorno.

La trattazione degli argomenti all'ordine del giorno avviene secondo l'ordine indicato nell'avviso di convocazione.

L'ordine del giorno potrà essere invertito quando il presidente o qualche membro della commissione ne faccia proposta e questa non incontri opposizione.

In caso di opposizione la proposta verrà messa ai voti.

Le pratiche relative ai punti a) e c) dell'art. 2 del presente regolamento potranno essere illustrate da un componente della commissione designato preventivamente dal presidente, che ha il compito di formulare la relativa proposta.

I componenti relatori delle pratiche di cui sopra è cenno saranno designati dal presidente in tempo utile, al fine di consentire la trattazione nella riunione in cui figurano all'ordine del giorno.

Art. 13.

Schema di decisione

In ordine alle pratiche indicate nelle lettere a) e c) dell'art. 2 del presente regolamento le decisioni ed i pareri vanno adottati secondo gli allegati schemi.

Art. 14.

Trasmissione dei verbali

Copia del verbale di ogni seduta è inviata tempestivamente e, comunque, entro cinque giorni dall'approvazione dello stesso, all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca per i compiti di vigilanza previsti dall'art. 15 del D.P.R. 23 luglio 1956, n. 1022.

Per opportuna conoscenza, copia del verbale riferito alle pratiche di cui alla lett. c) dell'art. 2 dovrà essere inoltrata, dopo l'approvazione dello stesso, alla provincia regionale territorialmente competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 5 maggio 1994.

MARTINO

Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca - GRAZIANO

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 25 agosto 1994.

Registro n. 1, atti del Governo, foglio n. 261.

(Omissis).

94R1087

DECRETO PRESIDENZIALE 31 agosto 1994, n. 45.

Regolamento sulle elargizioni in favore delle vittime di richieste estorsive e sulla gestione del fondo di cui all'art. 9 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 27.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 60 del 3 dicembre 1994)

Visto lo Statuto della Regione;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1968, n. 400;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 26 ottobre 1993, n. 27, cd, in particolare, l'art. 9, comma 3, della stessa legge regionale che prevede l'emanazione da parte del Presidente della Regione di un apposito regolamento per disciplinare le modalità dell'intervento regionale;

Udito il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana che si è espresso nell'adunanza del 14 giugno 1994, con parere n. 314/94;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 323 del 20 luglio 1994;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

La domanda per la concessione dell'elargizione, corredata dalla relazione del Prefetto, deve essere indirizzata al Presidente della Regione siciliana.

Art. 2.

1. Nella domanda deve essere espressamente dichiarata l'esistenza o meno di contratti di assicurazione per i danni subiti in conseguenza di atti estorsivi e, in caso affermativo, dovranno essere allegati le relative polizze.

2. In caso di copertura assicurativa, l'intervento regionale sarà commisurato alla differenza tra il danno subito ed il risarcimento liquidato dall'assicurazione, fatti salvi gli effetti di cui al comma 4 dell'art. 3.

3. Contestualmente alla presentazione della domanda gli interessati dovranno produrre apposita dichiarazione di impegno formale a restituire all'Amministrazione regionale l'elargizione corrisposta nella eventualità che dovesse essere accertata, con sentenza definitiva, la non accreditabilità dei danni subiti a fatti estorsivi.

4. L'elargizione corrisposta sarà restituita nell'ipotesi in cui i responsabili dei fatti estorsivi, a seguito di condanna, risarciscano integralmente i danni provocati alle vittime e, in caso di risarcimento parziale, l'obbligo di restituzione riguarderà le somme eccedenti i danni subiti.

5. Le domande presentate anteriormente alla data di pubblicazione del decreto con il quale viene approvato il presente regolamento dovranno essere integrate entro 60 giorni dalla predetta data, con gli elementi richiesti ai commi 1 e 2.

Art. 3.

1. Tutti gli uffici chiamati a svolgere funzioni nell'ambito del procedimento di elargizione curano che la rispettiva attività sia espletata in base a criteri taci da assicurare la massima speditezza del procedimento amministrativo.

2. All'inizio di ciascun anno il competente ufficio della Presidenza della Regione in relazione agli esiti dell'istruttoria delle istanze prodotte nell'anno precedente quantifica l'ammontare complessivo delle elargizioni richieste dagli interessati.

3. Ove l'ammontare complessivo delle suddette richieste rientri nei limiti delle disponibilità del fondo, per l'anno di competenza, predispone i relativi provvedimenti di pagamento a favore dei beneficiari.

4. Ove l'ammontare complessivo delle elargizioni richieste superi le disponibilità del fondo, per l'anno di competenza, sarà predisposto un piano di riparto proporzionale nei limiti delle disponibilità del fondo stesso.

5. Il termine per la definizione del procedimento è fissato in 60 giorni a decorrere dalla data del decreto del Presidente della Regione con il quale viene approvato il piano di riparto delle elargizioni liquidate.

6. Gli atti del procedimento di elargizione devono essere custoditi in forme idonee a garantirne la massima riservatezza.

7. Analoga cautela deve essere adottata nella fase della acquisizione della documentazione necessaria e delle relative comunicazioni tra gli uffici interessati.

Art. 4.

1. Il servizio di cassa del fondo istituito ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 27/93, comma 1, previa stipula di apposita convenzione, sarà affidata allo istituto bancario che espletta il servizio di tesoreria per la Regione siciliana, mediante l'apertura di un conto corrente intestato al fondo vittime richieste estorsive.

2. Sulle disponibilità del fondo, per quanto attiene gli interessi, l'istituto bancario praticherà le medesime condizioni previste per le giacenze di cassa della Regione.

3. I pagamenti ai beneficiari dovranno essere eseguiti dall'istituto bancario su disposizione del Presidente della Regione o da funzionario dallo stesso delegato, con le modalità che saranno fissate in ogni singola disposizione di pagamento.

Art. 5.

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio, in quanto applicabili, alle norme del regolamento di cui al decreto ministeriale 12 agosto 1992, n. 396, in applicazione dell'art. 5 del decreto legge 31 dicembre 1991, n. 419.

2. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 31 agosto 1994

MARTINO

Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca: GRAZIANO

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 20 settembre 1994.

Registro n. 1, Atti del Governo, foglio n. 268

94R1068

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
20 ottobre 1994, n. 0366/Pres.

Regolamento relativo ai termini ed alle modalità per la presentazione, da parte dei Comuni, delle domande di assegnazione previste dall'art. 45 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, avente per oggetto interventi per l'acquisto ed il trasporto di materiale arboreo in attuazione della legge 29 gennaio 1992, n. 113 - Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 49 del 7 dicembre 1994)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 gennaio 1992, n. 113 concernente «Obbligo per il Comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica»;

Vista la legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1994)», ed in particolare l'art. 45, relativo agli interventi per l'acquisto ed il trasporto di materiale arboreo in applicazione della citata legge n. 113/1992;

Atteso che il medesimo art. 45, al comma 3, dispone che le domande di assegnazione devono essere presentate dai Comuni entro il termine e secondo le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione da emanarsi ai sensi dell'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Atteso che l'attuazione della legge n. 113/1992 è demandata alla Direzione regionale delle foreste e dei parchi, chiamata a provvedervi per il tramite dei propri uffici periferici, rappresentati dagli Ispettorati ripartimentali delle foreste;

Sentito il competente Comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente, che si è espresso favorevolmente, nella seduta del 28 luglio 1994, sullo schema di regolamento predisposto dalla Direzione regionale delle foreste e dei parchi;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 3839 dell'8 settembre 1994;

Decreta:

È approvato il Regolamento relativo ai termini e alle modalità per la presentazione, da parte dei Comuni, delle domande di assegnazione previste dall'art. 45 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, avente per oggetto interventi per l'acquisto ed il trasporto di materiale arboreo in attuazione della legge 29 gennaio 1992, n. 113, nel testo allegato al presente decreto del quale forma parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 20 ottobre 1994

GUERRA

Registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1994

Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 2, foglio n. 153

REGOLAMENTO RELATIVO AI TERMINI ED ALLE MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE, DA PARTE DEI COMUNI, DELLE DOMANDE DI ASSEGNAZIONE PREVISTE DALL'ART. 45 DELLA LEGGE REGIONALE 28 APRILE 1994, N. 5, AVENTE PER OGGETTO INTERVENTI PER L'ACQUISTO ED IL TRASPORTO DI MATERIALE ARBOREO IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 29 GENNAIO 1992, N. 113.

Art. 1.

1. Le domande di assegnazione delle essenze arboree devono essere inoltrate dai Comuni, entro il 30 gennaio ed il 30 settembre di ogni anno, all'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.

2. In sede di prima applicazione per gli anni 1992, 1993 e 1994 i Comuni che dispongano di aree già pronte all'impianto, possono contattare direttamente l'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio per la fornitura del materiale vegetale.

Art. 2.

1. Le domande, in carta libera, a firma del Sindaco pro-tempore, devono essere redatte in conformità all'allegato (A) fac-simile e corredate da una carta C.T.R. 1:5.000 con l'indicazione delle aree oggetto di imboscamento e della localizzazione approssimativa delle piante.

Art. 3.

1. Gli Ispettorati ripartimentali delle foreste, esaminate le richieste pervenute, comunicheranno le quantità e le qualità delle essenze arboree concesse secondo lo schema fac-simile allegato (B).

(Omissis).

94R1071

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 20 ottobre 1994, n. 0368/Pres.

Regolamento previsto dall'art. 55, 2ª comma, della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7, concernente le modalità e le competenze per l'espressione di pareri tecnici di congruità e di conformità per i contratti da stipularsi da parte dell'Ufficio di piano - Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 49 del 7 dicembre 1994)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso che l'art. 55 della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7, come sostituito dall'art. 8 della legge regionale 15 giugno 1993, n. 39, al 2º comma prevede l'emanazione di appositi regolamenti disciplinanti le modalità e le competenze per l'espressione di pareri tecnici di congruità sulle prestazioni inerenti a materie non rientranti nella competenza professionale degli ingegneri o dei geometri.

Ritenuto di dover provvedere a dare attuazione al surrichiamato disposto della legge regionale n. 7/1988, regolamentando le modalità e le competenze per l'espressione sia di pareri tecnici di congruità che di quelli di conformità per i contratti da stipularsi da parte dell'Ufficio di piano;

Vista la legge regionale 28 agosto 1992, n. 29;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato dipartimentale per gli affari istituzionali, nella seduta del 1º settembre 1994, sullo schema di «Regolamento previsto dall'art. 55, 2ª comma, della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7, concernente le modalità e le competenze per l'espressione di pareri tecnici di congruità e di conformità per i contratti da stipularsi da parte dell'Ufficio di piano»;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 3799 dell'8 settembre 1994;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Decreta:

1) È approvato il «Regolamento previsto dall'art. 55, 2ª comma, della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7, concernente le modalità e le competenze per l'espressione di pareri tecnici di congruità e di conformità per i contratti da stipularsi da parte dell'Ufficio di piano», allegato al presente decreto quale parte sostanziale ed integrante.

2) È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

3) Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 20 ottobre 1994

GUERRA

Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1994

Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 2, foglio n. 155

REGOLAMENTO PREVISTO DALL'ART. 55, 2ª COMMA, DELLA LEGGE REGIONALE 1º MARZO 1988, N. 7, CONCERNENTE LE MODALITÀ E LE COMPETENZE PER L'ESPRESSIONE DI PARERI TECNICI DI CONGRUITÀ E DI CONFORMITÀ PER I CONTRATTI DA STIPULARSI DA PARTE DELL'UFFICIO DI PIANO.

Art. 1.

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e le competenze per l'espressione dei pareri tecnici di congruità e di conformità sulle prestazioni, come individuato al successivo art. 2, oggetto di contratti da stipularsi a cura dell'Ufficio di piano, e non rientranti nella competenza professionale degli ingegneri e dei geometri, in quanto queste ultime già disciplinate dall'art. 55, 1ª comma, della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7 come sostituito dall'art. 8 della legge regionale 15 giugno 1993, n. 39.

Art. 2.

1. Ai fini del presente regolamento per «prestazioni» si intendono consulenze o pareri in materia commerciale, legale, urbanistica, scientifica e tecnica, ricerche di mercato, studi, indagini, progettazioni e comunque ogni altra acquisizione di utilità che comporti una spesa a carico del bilancio regionale.

Art. 3.

1. Non è consentito autorizzare, stipulare od approvare un qualsiasi contratto ovvero atti aggiuntivi od integrativi dei medesimi se non sulla base di un parere tecnico di congruità, salvo quanto specificamente previsto da leggi o speciali regolamenti.

2. Nel corso dell'esecuzione di un qualsiasi contratto non è consentito disporre pagamenti, compreso il saldo, se non sulla base di un parere tecnico di conformità.

Art. 4.

1. Il parere tecnico di congruità consiste nella dichiarazione che l'oggetto e le modalità della prestazione sono corrispondenti alle esigenze dell'Amministrazione e che il relativo prezzo è adeguato.

2. I pareri devono specificare i criteri adottati tra quelli di cui al seguente articolo 8.

3. Nei pareri l'IVA e gli eventuali altri oneri devono essere indicati separatamente con le rispettive aliquote e dev'essere indicata la spesa complessiva a carico del bilancio regionale.

Art. 5.

1. Il parere tecnico di conformità consiste nella dichiarazione che l'oggetto e le modalità delle prestazioni rese sono conformi a quanto previsto contrattualmente.

Art. 6.

1. L'organo competente ad esprimere i pareri previsti dal presente regolamento è, a seconda della materia oggetto della prestazione, il Direttore del Servizio che nella materia stessa ha competenza in base alla legge regionale 1º marzo 1988, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Qualora dette materie rientrino nella competenza di più di un servizio, il parere è reso dal Direttore regionale sovraordinato.

Art. 7.

1. La formulazione dei pareri di cui al presente regolamento costituisce procedimento amministrativo ai sensi della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29.

Art. 8.

1. Nella formulazione dei pareri occorre adottare uno o più dei seguenti criteri:

a) per lo svolgimento di prestazioni di carattere intellettuale per le quali si richiede obbligatoriamente l'iscrizione ad un Ordine o Albo professionale, occorre fare riferimento alle relative tariffe, salva sempre la possibilità di un prezzo minore;

b) qualora per determinate prestazioni esistano comunque tariffari, listini od elenchi comunque denominati presso Camere di commercio, Associazioni di categoria od altri soggetti pubblici, occorre fare riferimento di massima a tali documenti;

c) qualora non sia applicabile il disposto della lettera a) ovvero le tariffe, tariffari, listini od altri elenchi non specificino gli onorari, occorre fare riferimento alla prevedibile durata del lavoro ed alla capacità professionale, qualificazione e competenza richieste per il suo svolgimento;

d) per l'acquisto di beni comunemente in commercio si fa riferimento ai prezzi di mercato desumibili dagli usuali listini;

e) se lo svolgimento della prestazione richiede, anche non esclusivamente, attività di impresa occorre fare riferimento ai costi del personale, dipendente o meno, impiegato, alle spese tecniche, ai costi generali ed al congruo reddito d'impresa, tutti analiticamente valutati;

f) se la prestazione riguarda l'acquisizione di beni immateriali quali, ma non limitatamente, diritti d'autore e diritti di riproduzione occorre fare riferimento al valore intrinseco di tali beni;

g) qualora non siano esaustivamente applicabili i criteri di cui ai precedenti punti occorre fare riferimento, qualora esistano, a precedenti prestazioni analoghe rese a favore dell'Amministrazione regionale o, in subordine, a favore di altra pubblica Amministrazione, tenendo conto del tempo in cui furono effettuate.

GUERRA

94R1072

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
 — presso l'Agencia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
 — presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 367001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
 i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 357.000 - semestrale L. 195.500 <p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 65.500 - semestrale L. 46.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 200.000 - semestrale L. 109.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 85.000 - semestrale L. 45.500 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 195.500 - semestrale L. 109.500 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 687.000 - semestrale L. 379.000
--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.500, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materia 1995.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.350
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHE - 1995 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiche fino a 96 pagine caduna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive.	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1993. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 326.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli Usite annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 367001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082109



* 4 1 1 1 3 0 0 1 2 0 9 5 *

L. 2.600